

REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI CUNEO

---

## COMUNE DI BEINETTE PIANO REGOLATORE GENERALE

(APPROVATO CON D.G.R. N. 25-15164 DEL 23/03/2005)

**VARIANTE SEMPLIFICATA  
AI SENSI DELL'ART. 19, D.P.R. 327/01  
e 17bis, c.6, DELLA L.R.56/77 e s.m.i.**

---

## RAPPORTO PRELIMINARE

---

ADOZIONE CON	D.C. NR.	DEL
PUBBLICAZIONE		
EFFICACIA DELLA VARIANTE	D.C. NR.	DEL

---

**Sindaco:**

**Segretario Comunale:**

**Responsabile del Procedimento:**

---

## PROGETTO

**Direttore tecnico  
e Progettista**  
Arch. Fabio GALLO

# INDICE

1.	FINALITÀ DEL DOCUMENTO E ASPETTI NORMATIVI .....	pag.	2
1.1	Finalità del documento .....	pag.	2
1.2	Contesto normativo della Variante .....	pag.	5
1.3	Il procedimento della verifica preventiva.....	pag.	8
2.	INQUADRAMENTO DELLA VARIANTE.....	pag.	10
2.1	Soggetti coinvolti nella fase di verifica di VAS.....	pag.	10
2.2	Descrizione sintetica dei contenuti della Variante.....	pag.	10
3.	ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO .....	pag.	24
3.1	Inquadramento del territorio comunale.....	pag.	24
3.2	Ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti l'ambito oggetto di Variante e il suo intorno significativo .....	pag.	25
4.	ANALISI DELLE RICADUTE DELLA VARIANTE.....	pag.	45
4.1	Premessa.....	pag.	45
4.2	Valutazione dei potenziali impatti ambientali e paesaggistici.....	pag.	46
4.3	Misure di mitigazione e compensazione.....	pag.	60
5.	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE.....	pag.	62
5.1	Premessa.....	pag.	62
5.2	Tabella per la verifica della compatibilità della Variante con i disposti del Piano Paesaggistico regionale .....	pag.	63
6.	ALLEGATO I AL D.LGS. 4/2008: CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ .....	pag.	78
6.1	Caratteristiche della Variante .....	pag.	78
6.2	Caratteristiche degli effetti e delle aree interessate dalla Variante .....	pag.	78
7.	CONCLUSIONI.....	pag.	81

# 1. FINALITÀ DEL DOCUMENTO E ASPETTI NORMATIVI

## 1.1. Finalità del documento

La presente relazione rappresenta il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante semplificata al PRGC del Comune di Beinette (CN).

Il documento di verifica costituisce allegato agli elaborati della Variante, presentati al Comune per l'accettazione, ed è finalizzato ad appurare la necessità di assoggettamento a VAS. Più nel dettaglio, il documento si pone l'obiettivo di verificare la coerenza delle azioni previste dallo strumento urbanistico rispetto agli orientamenti per la sostenibilità ambientale dettati dalla pianificazione e dalla normativa sovraordinata e di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite.

La Variante in oggetto è definita ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"<sup>1</sup>, come recepito dall'art. 17bis della L.R. 56/1977 e s.m.i., al fine di completare un'opera pubblica per i tratti mancanti sul territorio in direzione Cuneo. Quest'opera consentirà di collegare in modo consona e con viabilità sostenibile il concentrico di Beinette con la frazione del Colombero e con il vicino Comune di Cuneo e sarà a completamento di una più ampia rete ciclopedonale esistente sul territorio.

---

<sup>1</sup> L'art. 19 "L'approvazione del progetto" del D.P.R. 372/2001 dispone quanto segue:

"1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia".

L'art. 10 "Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali" dello stesso D.P.R. 372/2001 dispone quanto segue:

"1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti.

3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto".

Nello specifico, il comma 6 dell'art. 17bis della L.U.R. introduce nella disciplina urbanistica regionale la procedura semplificata definita dal citato art. 19 del D.P.R. 327/2001: *“Per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all’articolo 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con l’adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, del d.p.r. 327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull’efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell’articolo 19 del d.p.r. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione”*.

Considerato il carattere di urgenza dell’opera edificatoria e l’opportunità di accedere a finanziamenti pubblici, l’iter procedurale scelto consentirà di ridurre notevolmente le tempistiche di formazione ed approvazione della Variante, rispetto alle procedure afferenti alle varianti parziali o strutturali, che sarebbero risultate entrambe percorribili.

La Variante semplificata in esame rientra nella casistica degli strumenti urbanistici per cui occorre stabilire preventivamente la necessità dell’espletamento del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in relazione alla significatività degli effetti ambientali previsti (fase di verifica di assoggettabilità a VAS).

Pertanto, come disposto dall’Allegato I della D.G.R. 12-8931 del 12 giugno 2008 “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”, al paragrafo “La verifica preventiva”, *“... è necessario che nelle fasi iniziali di elaborazione del piano o programma sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE”*.

La D.G.R. 25-2977 del 29 febbraio 2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)” fornisce alla parte seconda “Iter dei procedimenti integrati”, dell’Allegato I, lettera k, specifiche indicazioni in merito alla correlazione tra le fasi urbanistiche e di verifica di assoggettabilità a VAS delle varianti semplificate quali quella in oggetto.

Si sottolinea che le analisi e le valutazioni condotte nel presente documento hanno tenuto conto di quanto precisato da entrambe le D.G.R. sopra richiamate.

Il documento contiene inoltre uno specifico capitolo (cap. 6 “Allegato I al D.Lgs. 4/2008: criteri per la verifica di assoggettabilità”) finalizzato a dare esplicito riscontro ai criteri di valutazione che devono trovare applicazione nelle verifiche di assoggettabilità a VAS, così come specificati dall’Allegato I “Criteri per la verifica di assoggettabilità di

piani e programmi di cui all'articolo 12" alla Parte Seconda del D.Lgs. 4/2008 e s.m.i., che recepisce integralmente i contenuti dell'Allegato II "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5" della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Per quanto attiene agli altri capitoli del documento in oggetto si specifica quanto segue:

- il capitolo 1 "Finalità del documento e aspetti normativi" contestualizza la Variante nel quadro normativo e procedurale vigente;
- il capitolo 2 "Inquadramento della Variante" esplicita i soggetti coinvolti nel procedimento di VAS dello strumento urbanistico in oggetto, riassume l'iter che ha condotto alla sua formazione e fornisce un'illustrazione sintetica dei suoi contenuti mediante un repertorio cartografico e fotografico utile a descriverli e a inquadrarli nel contesto ambientale e paesaggistico di riferimento;
- il capitolo 3 "Analisi del contesto ambientale e paesaggistico di riferimento" descrive il quadro ambientale e paesaggistico della Variante, anche mediante il supporto di apposite checklist che individuano eventuali interferenze con aree vincolate e/o con elementi di rilevanza e sensibilità ambientale;
- il capitolo 4 "Analisi delle ricadute della Variante" fornisce una valutazione analitica degli effetti dello strumento urbanistico sulle differenti componenti ambientali;
- il capitolo 5 "Verifica di compatibilità delle previsioni della Variante con il Piano Paesaggistico regionale" approfondisce ulteriormente la discussione della componente paesaggio alla luce dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Data la tipologia di Variante, non è richiesta la procedura di adeguamento al PPR, bensì un'analisi della coerenza delle previsioni con i disposti normativi del PPR stesso. Essendo state emanate da parte della Regione Piemonte specifiche linee guida volte a definire le modalità per l'espletamento di tale verifica di compatibilità, si propone in questo documento una matrice di raffronto, puntualmente commentata, tra gli articoli delle norme di attuazione del Piano regionale e i contenuti della Variante.

Si precisa, infine, che gli approfondimenti e le valutazioni effettuate sono state commisurate al tipo di strumento urbanistico in esame, in coerenza con quanto precisato dall'art. 3bis "Valutazione ambientale strategica" della L.R. 56/1977 e s.m.i. e dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 2003, n. 1/PET, dove viene evidenziata l'opportunità di rendere proporzionato alla scala di riferimento territoriale e al genere di strumento in oggetto il tipo di analisi ambientale da condurre.

I contenuti del presente documento tengono altresì conto dello stato delle conoscenze e delle informazioni disponibili nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, nonché dei metodi di valutazione ambientale correnti.

L'illustrazione delle previsioni della Variante, del contesto in cui si inserisce, nonché dei possibili impatti generati dal progetto del tratto ciclabile in oggetto è corredata da una serie di schede e di tabelle di sintesi, che vogliono favorire una più immediata ed efficace comprensione delle analisi svolte.

## 1.2. Contesto normativo della Variante

Il presente documento per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante, redatta ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/1977, al PRGC di Beinette si inserisce nel quadro legislativo e regolamentare vigente in materia ambientale a livello comunitario, nazionale e regionale sintetizzato nella tabella che segue.

<b>LIVELLO EUROPEO</b>	DIRETTIVA EUROPEA 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente	<p>Si prefigge l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.</p> <p>Ai fini della direttiva s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per <i>valutazione ambientale</i> l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del Rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;</li> <li>- per <i>Rapporto ambientale</i> la parte della documentazione del piano o del programma in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I "Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1" alla Direttiva riporta le indicazioni da includere nel Rapporto Ambientale. L'allegato II "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5" fornisce invece i parametri per la verifica delle probabili ricadute sull'ambiente dei piani e programmi che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva.</li> </ul>
<b>LIVELLO NAZIONALE</b>	D.LGS. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Testo unico dell'ambiente	<p>Recepisce la Direttiva 2001/42/CE introducendo nella normativa italiana le procedure per la VAS.</p>

	<p>D.LGS. 4/2008  "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale"</p>	<p>Modifica la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 descrivendo i principi generali per la procedura di VAS (Titolo Primo), nonché le modalità di svolgimento articolate nelle differenti fasi (Titolo Secondo).  L'Allegato I "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12" alla Parte Seconda specifica i criteri di valutazione che devono trovare applicazione nelle verifiche di assoggettabilità a VAS, recependo integralmente i contenuti dell'Allegato II "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5" della Direttiva 2001/42/CE.  L'Allegato VI "Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13" esplicita invece i temi da trattare nel Rapporto ambientale, recependo l'Allegato I alla Direttiva.</p>
<b>LIVELLO NAZIONALE</b>	<p>D.LGS. 128/2010  "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"</p>	<p>Apporta correzioni ed integrazioni alle parti Prima ("Disposizioni comuni e principi generali"), Seconda ("Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC") e Quinta ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fornendo ulteriori specificazioni in merito alla procedura di VAS.</p>
<b>LIVELLO REGIONALE</b>	<p>L.R. 40/1998  "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"</p>	<p>All'articolo 20, comma 2, richiede un'analisi di compatibilità ambientale a supporto delle scelte di Piano, secondo i contenuti specificati all'Allegato F:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contenuto del piano o del programma e suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;</li> <li>- caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere interessate dal piano o dal programma;</li> <li>- qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma con specifica attenzione alle aree sensibili e alle aree urbane;</li> <li>- obiettivi di tutela ambientale - stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali - perseguiti nel piano o nel programma e modalità operative adottate per il loro conseguimento;</li> <li>- prevedibili impatti ambientali significativi e valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;</li> <li>- alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;</li> <li>- misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.</li> </ul>
	<p>CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  13.01.2003 n. 1/PET</p>	<p>Scaturita dalla necessità di tradurre in termini operativi le indicazioni dell'art. 20 e del correlato Allegato F della L.R. 40/1998, definisce in dettaglio i contenuti della relazione di compatibilità ambientale, con particolare riferimento agli strumenti urbanistici comunali.</p>

	D.G.R. N. 12-8931 DEL 09/06/2008 "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi"	In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla norma nazionale, costituisce atto di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS. Definisce i passaggi procedurali da seguire per il processo di valutazione ambientale strategica in due allegati: - "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica"; - "Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica".
	L.R. 3/2013 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"	Modifica le procedure di formazione e approvazione dei piani regolatori generali e relative varianti. L'approvazione degli strumenti urbanistici comunali avviene secondo la procedura di copianificazione tra Regione, Provincia e Comune, coordinando aspetti urbanistici e ambientali.
<b>LIVELLO REGIONALE</b>	L.R. 17/2013 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013", Capo II, artt. 2-8	Introduce ulteriori modifiche al nuovo testo della L.R. 56/1977 a seguito del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte Costituzionale e per migliorare la fase attuativa della L.R. 3/2013.
	L.R. 3/2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione"	Introduce modifiche alla L.R. 56/1977, come emendata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013, ma le disposizioni non riguardano l'iter procedurale e i contenuti dei documenti di VAS.
	D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"	Specifica disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS. Contiene indicazioni in merito all'ambito di applicazione della VAS, ai soggetti coinvolti, alla documentazione necessaria, alle funzioni dell'Organo tecnico, all'avvalimento da parte delle Amministrazioni comunali, al coordinamento tra procedure ambientali, dettagliando mediante schemi i passaggi procedurali relativi agli iter di approvazione e valutazione delle differenti tipologie di piano.

Per quanto attiene al livello regionale, si specifica, in particolare, che l'art. 3bis della L.R. 3 del 25.03.2013, così come modificata dalla L.R. 17 del 12.08.2013, prevede, al comma 2, che *"gli strumenti di pianificazione contengano specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati ed approvati tenendo conto del processo di VAS"*. Il successivo comma 3 prescrive che la VAS venga svolta *"in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo, [...]"*.

La procedura di VAS per le varianti semplificate finalizzate alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico è normata dall'art. 17bis della L.R. 56/1977 e s.m.i., che al comma 8 dispone quanto segue: *"Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, ad eccezione dei casi esclusi di cui al comma 11. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS,*

*la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione”.*

Ai sensi della normativa sopra richiamata, la Variante in oggetto, come già specificato al precedente paragrafo 1.1, non è contemplata tra i casi di esclusione di cui al comma 11 e rientra tra gli strumenti urbanistici per i quali deve essere attuata una fase di verifica di assoggettabilità a VAS.

### **1.3. Il procedimento della verifica preventiva**

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. 56/1977 e s.m.i., in applicazione dell'iter procedurale semplificato disciplinato dall'art. 19 del D.P.R. 327/2001, L'Amministrazione comunale, contestualmente all'adozione in sede di Consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, quale il nuovo tratto di viabilità ciclabile in esame, procede alla formazione della variante urbanistica.

Facendo riferimento ai criteri individuati dall'allegato I del D.Lgs. n. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006, viene predisposta una relazione tecnica (Rapporto Preliminare), indispensabile per l'adozione della Variante, contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione delle previsioni. Tale elaborato viene pubblicato, contestualmente alla variante, per 15 giorni sul sito web del Comune e nei successivi 15 giorni è possibile presentare osservazioni in merito.

Il documento viene esaminato in sede di pubblicazione e consultazione dalla Regione, dalla Provincia e dagli altri soggetti competenti in materia ambientale dei quali è ritenuto opportuno il coinvolgimento che, nei tempi previsti per legge (30 giorni dalla prima seduta), formulano il loro parere ambientale.

L'autorità comunale competente per la VAS, sulla base dei pareri pervenuti, decide circa la necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale la Variante entro il termine massimo di 90 giorni dalla trasmissione della documentazione ai soggetti con competenza ambientale consultati.

In caso di esclusione dalla VAS, l'Amministrazione comunale dovrà tener conto, nelle successive fasi di definizione del progetto di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite dall'Organo tecnico comunale nel provvedimento di verifica. È altresì necessario che i provvedimenti di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica e delle relative motivazioni.

Viceversa, qualora venga attivata la fase di valutazione, che procederà parallelamente all'iter di definizione della variante sino all'approvazione, la documentazione predisposta per il progetto dello strumento urbanistico dovrà essere integrata dagli elaborati ambientali richiesti dalla normativa vigente in materia di VAS, ossia il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e il Piano di monitoraggio. Come stabilito dalla DGR n. 25-2977 del 29.02.2016, in tal caso i contenuti della presente procedura di verifica e gli esiti della consultazione dei soggetti con competenza ambientale potranno essere utilizzati per adempiere alla fase di specificazione dei

contenuti del Rapporto Ambientale.

La variante diviene efficace in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Nei capitoli che seguono si forniscono alcune informazioni necessarie ai soggetti competenti in materia ambientale per esaminare le ricadute della Variante secondo criteri di carattere ambientale e paesaggistico, così da pervenire a un giudizio globale sulla Variante e di accertarne o meno l'esigenza di assoggettamento a VAS. Tale finalità è perseguita sia valutando il grado di integrazione dei principi di sviluppo sostenibile dettati dalla pianificazione e dalla normativa sovraordinate all'interno dello strumento urbanistico, sia verificando il complessivo impatto ambientale, inteso come la diretta incidenza sullo stato di qualità dell'ambiente e del paesaggio, della Variante e, più nello specifico, del progetto del nuovo tratto di viabilità ciclabile di cui la Variante stessa costituisce presupposto.

## **2. INQUADRAMENTO DELLA VARIANTE**

### **2.1. Soggetti coinvolti nella fase di verifica di VAS**

I soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento di VAS della Variante in oggetto sono:

- autorità competente all'approvazione della Variante: Comune di Beinette;
- autorità preposta alla VAS: Organo Tecnico Comunale individuato dal Comune di Beinette;
- soggetti competenti in materia ambientale da consultare: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte - Dipartimento provinciale di Cuneo, ASL, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo.

### **2.2. Descrizione sintetica dei contenuti della Variante**

Come anticipato, l'intervento in oggetto risulta chiaramente possedere caratteristiche di pubblica utilità che necessitano, dunque, di attuare un procedimento in base agli artt. 9-11 del D.P.R. n. 327 dell'8/06/2001, relativo alla sottoposizione di beni immobili al vincolo preordinato all'esproprio. Il progetto nel suo complesso prevede come intervento principale la realizzazione del collegamento ciclabile tra il Concentrico di Beinette e il villaggio Colombero.

La nuova pista ciclabile inizia nel punto di intersezione tra la SP564 e Via Vecchia di Cuneo e termina presso il Località Villaggio Colombero.

La pista ciclabile in progetto sarà di tipo bidirezionale in sede propria, avrà una lunghezza di circa 1240 m, con piano di scorrimento in asfalto bitumato e larghezza minima come da normativa pari a 2,50 m.

In tutti i tratti sarà necessario ampliare la sede stradale esistente, poiché la situazione di stato di fatto non permette una rimodulazione delle larghezze e degli spazi all'interno della carreggiata esistente. L'ampliamento verrà realizzato ricorrendo a soluzioni differenti e specifiche per i diversi tratti di intervento:

- mediante rilevati, con spostamento verso l'esterno dei fossi di scolo presenti;
- sfruttando i reliquati stradali esterni presenti tra le recinzioni private e la carreggiata;
- prevedendo opere di intubamento dei fossi di scolo ed irrigui esistenti con realizzazione della pista ciclabile da realizzarsi sul rilevato;
- creando n.1 nuove passerelle ciclabili in corrispondenza di corso d'acqua nei pressi dell'ingresso della zona industriale.

La nuova pista ciclabile prevedrà una sezione tipo come di seguito indicato:

- 0.5 m franco di sicurezza tra segnaletica orizzontale di margine carreggiata esistente e cordolo spartitraffico di separazione;
- 0.5 m cordolo spartitraffico insormontabile di separazione;
- 2.50 m sede pista ciclabile;
- 0.5 banchina piana non bitumata;
- Larghezza variabile (in funzione del dislivello presente tra piano viario e campi agricoli) per scarpata rilevato.

L'ente esecutore dell'intervento sarà il Comune di Beinette mediante fondi propri e contributo ministeriale.

Poiché l'infrastruttura viaria nelle cui pertinenze verrà realizzata la pista ciclabile è costituita dalla SP564, sul progetto definita verrà richiesto specifico nulla osta all'ente proprietario.

Appare dunque estremamente limitata l'entità delle previsioni urbanistiche che si introducono con il presente procedimento, che però si rendono indispensabili per il buon esito dell'intervento in previsione. Infatti, viene prevista l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio (individuando le aree di acquisizione e/o occupazione temporanea) per la realizzazione dell'opera pubblica descritta di fatto già individuata dallo strumento urbanistico vigente.

Come detto la natura delle modifiche che si intendono apportare al P.R.G.C. vigente sarebbe tale da consentire l'utilizzo di varie procedure urbanistiche; da quelle più semplici quali quella di variante parziale, ad altre maggiormente garantiste ma obbligando a seguire iter più complessi configurabili come varianti strutturali o similari. Pertanto, sia nella prima che seconda ipotesi di lavoro, configurabili con i procedimenti di cui ai commi 4 o 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. ove sono per l'appunto definite le due tipologie di modifiche al P.R.G. richiamate, si riscontra la possibilità di introdurre o reiterare un vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i.; situazione che si configura in modo specifico con gli oggetti da trattare con la presente variante come si vedrà nel prosieguo. Per entrambe le procedure, ed in particolare quella di variante strutturale, le tempistiche di modificazione dello strumento urbanistico determinano la necessità di impiegare diversi mesi; ancorché le importanti novità giuridiche introdotte nel 2013 consentono di ridurre notevolmente le tempistiche necessarie per la formazione ed approvazione di una variante. Si è riscontrato che per il presente caso del Comune di Beinette sia indispensabile contrarre molto il fattore tempo. Ciò nasce dal fatto che le scadenze sono in realtà dettate dal progetto, con relativi finanziamenti pubblici, dell'opera che debbono rispettare delle specifiche date oltre le quali potrebbe venir meno la fattibilità economica degli interventi stessi con le ovvie conseguenze palesabili.

Per questa motivazione si è ricercata un'altra "strada" procedurale che permettesse di "tagliare" ulteriormente il fattore tempo. In una prima ipotesi di lavoro si è individuato uno dei procedimenti, sesto comma dell'art. 17 bis della L.U.R., delle cosiddette "varianti semplificate" introdotte nel nostro ordinamento proprio con la Legge Regionale 25 Marzo 2013 n. 3. Infatti, viene previsto un iter particolarmente snello per quelle modifiche urbanistiche necessarie per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità che

preveda l'applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Pertanto, ai sensi di tale procedura è possibile ridurre in modo significativo le tempistiche precedentemente richiamate.

Sempre con la lettura del medesimo articolato della Normativa Regionale si è poi ancora scorta un'altra procedura perseguibile, ovvero la diretta applicazione dell'art. 19, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 327/01 citato. Il presupposto ovviamente è sempre quello di prevedere in Piano un'opera pubblica o di pubblica utilità per la quale necessiti una variante al piano regolatore. Con tale iter i tempi si “contraggono” ulteriormente, in quanto non si attivano procedure urbanistiche che prevedano lo svolgimento di conferenze di servizi, stimabili in circa 3-4 mesi.

Per le motivazioni esposte l'iter prescelto è stato dunque quello di “Variante Semplificata” ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 327/01 e s.m.i. come richiamato anche dall'art. 17, c. 6 della L.U.R.

Gli aspetti ambientali salienti del progetto saranno oggetto di discussione nelle successive parti del documento relative all'analisi dei potenziali impatti determinati dall'attuazione dell'opera.

**Proposta di Variante**

**Oggetto:** realizzazione di un nuovo tratto di viabilità ciclopedonale in collegamento tra Concentrico e Frazione del Colombero



**Localizzazione dell'area, destinazione d'uso e stato ambientale**

Localizzazione: nord-ovest del Concentrico, Via Genova (S.P.564)

Destinazione vigente: reliquati stradali o porzioni marginali di terreni posti lungo la viabilità provinciale

Destinazione in variante: viabilità ciclopedonale

Tipologia opere realizzabili in variante: individuazione superfici da sottoporre a procedura di esproprio per intervento di pubblica utilità legato alla creazione di nuovo tratto di viabilità ciclopedonale

Classificazione geologica: classe II - II<sub>1</sub>

Classificazione acustica: classe III - IV

Classificazione capacità d'uso del suolo: classi I - III


Vincolo idrogeologico: assente

Vincoli e istituti di tutela: l'area non ricade in ambiti soggetti a vincoli paesaggistico-ambientali

**Estratto PRGC vigente**



**Estratto Variante semplificata**





**COMUNE DI BEINETTE**

Realizzazione di percorso ciclabile in località villaggio Colombero

PROGETTO ESECUTIVO

PROFESSIONISTA	14/03/2024
PLANIMETRIA STATO DI FATTO E PROGETTO	1:500
COMUNE	1:500
COMUNE DI BEINETTE	1:500
PRODOTTORE	1:500
PROGETTO	1:500
PROGETTO	1:500

14/03/2024





**COMUNE DI BEINETTE**

Realizzazione di percorso ciclabile in località villaggio Colombero

PROGETTO ESECUTIVO

PROFESSIONISTA	14/03/2024
PLANIMETRIA STATO DI FATTO E PROGETTO	1:500
COMUNE	1:500
COMUNE DI BEINETTE	1:500
PRODOTTORE	1:500
PROGETTO	1:500
PROGETTO	1:500


14/03/2024









SEZIONE E-E' - stato di fatto  
SCALA 1:100




SEZIONE F-F' - stato di fatto  
SCALA 1:100






SEZIONE E-E' - progetto  
SCALA 1:100




SEZIONE F-F' - progetto  
SCALA 1:100





SEZIONE F2-F2' - stato di fatto  
SCALA 1:100




SEZIONE G-G' - stato di fatto  
SCALA 1:100




SEZIONE F2-F2' - progetto  
SCALA 1:100




SEZIONE G-G' - progetto  
SCALA 1:100





SEZIONE H-H' - stato di fatto  
SCALA 1:100




SEZIONE I-I' - stato di fatto  
SCALA 1:100





SEZIONE H-H' - progetto  
SCALA 1:100





SEZIONE I-I' - progetto  
SCALA 1:100




SEZIONE L-L' - stato di fatto  
SCALA 1:100



SEZIONE M-M' - stato di fatto  
SCALA 1:100



SEZIONE L-L' progetto  
SCALA 1:100



SEZIONE M-M' - progetto  
SCALA 1:100








Foto dell'area di intervento

### **3. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO**

#### **3.1. Inquadramento del territorio comunale**

Il Comune di Beinette è situato nel cuneese centrale e si estende per una superficie di circa 17 kmq ad un'altitudine media di circa m. 491 s.l.m.

Confina con i Comuni di Chiusa di Pesio, Cuneo, Margarita, Morozzo e Peveragno.

Beinette si trova sull'altipiano di Cuneo, presso lo sbocco delle valli della Bisalta presso la confluenza tra i Torrenti Colla e Josina. Nel Comune di Beinette transita la linea bus Cuneo-Mondovì della conurbazione di Cuneo, che collega il comune alle città di Cuneo e Mondovì, così da permettere ai cittadini l'accesso ai collegamenti offerti dal trasporto pubblico extraurbano e alla stazione ferroviaria di Cuneo e di Mondovì, visto che il comune in questione non è servito da trasporto su rotaia, esse.



Immagine aerea del territorio di Beinette

Il sistema insediativo è costituito dal capoluogo, posto a poco più di 9 km da Cuneo, che si sviluppa a ridosso degli assi di collegamento con il territorio circostante (principalmente la Strada Provinciale n. 564), e da alcune Frazioni, tra cui Villaggio Colombero, Forlenza, Tageta, Tetto Meineri.

Il toponimo, rivela chiaramente un'origine antichissima, derivando il nome dalla principale tribù liguri della zona, quella dei bagienni, stanziatisi nel Piemonte meridionale già in epoca antecedente la conquista romana. È probabile che l'abitato romano si sia sviluppato su di un precedente insediamento indigeno, del quale, tuttavia non è stata individuata traccia. La denominazione celto-ligure, infatti ha persistito nonostante la successiva latinizzazione del territorio.

I primi secoli della dominazione romana coincidono con il periodo più florido della storia di Beinette che, tuttavia, in seguito alle parabole discendenti delle vicende politico-

economiche di Roma, decadde rapidamente a partire dal IV secolo.

Per lungo tempo Beinette rimase assente dai documenti ufficiali per poi ricompare pochi anni prima del 1000.

Verso la metà dell'XI secolo la villa, torna ad essere un luogo prospero e di rilievo, ormai difesa da un castello, possedendo inoltre un ampio territorio, esteso fino alla Bisalta, con una pieve e il monastero femminile Santo Stefano del lago.

Soggetta fin dalle origini ai vescovi di Asti, Beinette verrà concessa in feudo, prima ai Marchesi di Busca, poi ai Signori di Forfice, ed infine, nel 1237, ai Signori di Morozzo. Occupata nel 1245 dalle truppe di Cuneo, ne seguirà la storia per più di un secolo. Nell'ultimo ventennio del 1200 un avvenimento importante ha luogo per Beinette, il cui centro abitato va lentamente spostandosi attorno alla chiesa di San Giacomo, con annesso cimitero, al mulino nuovo ed al castello, in cui è situato ancor oggi.

Passata nel 1382 ai Principi di Acaia, Beinette divenne libero comune nel 1385, e conquistata nel 1396 dai Marchesi del Monferrato, che la cedettero nello stesso anno ai Savoia.

Più volte danneggiata nel corso di vicende belliche, che interessarono a partire dal XVI secolo la fortezza di Cuneo, il paese nel 1744 fu occupato dalle truppe gallo-ispatiche, mentre, verso la fine del secolo fu teatro di aspri combattimenti tra austriaci e armate napoleoniche.

Sul piano paesaggistico, la *Carta dei paesaggi agrari e forestali della Regione Piemonte* (Regione Piemonte e IPLA - Istituto per le piante da legno e l'ambiente, aggiornamento 2005), che effettua una lettura di sintesi delle interrelazioni tra caratteri geologici, litologici, geomorfologici, climatici, pedologici, vegetazionali e d'uso del suolo, colloca il Comune di Beinette nei sistemi di paesaggio dell'*Alta pianura* e, dei *Terrazzi alluvionali antichi*; più nel dettaglio, nei sottosistemi del *Cuneese centrale* e, in del *Pianalti Cuneesi, Pinerolesi e del Carmagnolese*.

La descrizione di tali sottosistemi rileva una serie di caratteri peculiari, che ricorrono anche nel territorio comunale, evidenziando la natura specifica dell'area che si riferisce ad un territorio tipicamente pianeggiante e subpianeggiante, caratterizzato da prati e campi.

### **3.2. Ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti l'ambito oggetto di Variante e il suo intorno significativo**

Come precisato dalla normativa vigente in materia di VAS, la definizione del quadro conoscitivo, entro cui qualsiasi strumento di piano si colloca, costituisce un passaggio fondamentale nell'iter di valutazione ambientale, necessario per garantire una concreta integrazione tra le strategie di tutela e valorizzazione del sistema ambientale e paesaggistico e quelle di crescita e sviluppo del sistema antropico-insediativo. Attraverso tale tipo di analisi è, infatti, possibile individuare quelle componenti del sistema territoriale che definiscono invarianti non negoziabili o vincoli imprescindibili, con i quali il processo di valutazione deve necessariamente confrontarsi.

In quest'ottica è stata effettuata una ricognizione puntuale degli elementi di valore e

di criticità ambientale e paesaggistica che connotano il territorio del Comune di Beinette e, più nel dettaglio, l'area oggetto della presente Variante.

Tale ricognizione è stata condotta mediante la consultazione di specifici elaborati cartografici e delle banche dati della Regione, della Provincia di Cuneo e del Comune, e ha consentito di caratterizzare sinteticamente il contesto territoriale della previsione in oggetto.

Vista la complessità dell'informazione disponibile, gli elementi individuati sono stati articolati secondo tre differenti livelli, corrispondenti ad altrettante chiavi di lettura:

- aspetti ecosistemici e biodiversità;
- valori culturali e paesaggistici;
- elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative.

Per ogni livello è stata compilata una checklist, le cui voci corrispondono a elementi di valore e di criticità ambientale e paesaggistica rilevati sull'intero territorio comunale; ciascuna checklist segnala la presenza/assenza di interferenze, dirette e indirette, tra il singolo elemento e l'area oggetto di valutazione.

Mentre le interferenze dirette sono oggettivamente individuabili, in quanto riconducibili a un'effettiva sovrapposizione della componente ambientale e paesaggistica considerata con l'ambito di previsione, quelle indirette fanno invece riferimento a un intorno significativo di tale ambito, variabile in relazione alle peculiarità delle diverse componenti analizzate e al sistema di relazioni funzionali e percettive che le connotano. Si tratta, in altri termini, di un intorno non definibile geograficamente in termini univoci.

Diverso sarà, ad esempio, l'intorno significativo di beni paesaggistici caratterizzati da una forte valenza scenico-percettiva (ad esempio un fulcro visivo), rispetto a quello di elementi naturalistici (ad esempio un corridoio ecologico), che svolgono funzioni preponderanti sul piano ecologico-ambientale. Nel primo caso, un'esauritiva valutazione degli eventuali impatti prodotti dalla nuova previsione deve necessariamente contemplare la possibilità che si generino interferenze visive, nel secondo caso è sufficiente verificare che il nuovo intervento non interrompa la continuità dell'elemento considerato e non costituisca un fattore di compromissione delle aree immediatamente limitrofe.

<b>Aspetti ecosistemici e biodiversità</b>		
<b>Elementi ambientali e paesaggistici rilevanti ai fini della conservazione della biodiversità presenti sul territorio comunale</b>	<b>Interferenza con l'ambito oggetto di Variante</b>	<b>Interferenza con un intorno significativo dell'ambito di Variante</b>
<b>Rete ecologica regionale<sup>2</sup>:</b>		
Aree di riqualificazione ambientale: aree agricole in cui ricreare connettività diffusa	-	-
Aree di riqualificazione ambientale: contesti periurbani di rilevanza regionale	<b>X</b>	<b>X</b>
Aree di progetto: contesti fluviali	-	-
Rete di fruizione: ferrovie verdi	-	<b>X</b>

<sup>2</sup> Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P5 *Rete di connessione paesaggistica* del PPR (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio allegato in calce al paragrafo.

Come si evince dalla lettura della checklist il Comune di Beinette riveste un ruolo di secondo piano nel disegno della rete ecologica piemontese, escludendo la presenza di un'importante meta di fruizione di interesse naturale/culturale, che però non viene interessata in alcun modo diretto dall'opera in oggetto.

Gran parte del territorio comunale è classificato dalla Tavola P5 del Piano Paesaggistico quale area di riqualificazione ambientale, vale a dire quale area dove le tipologie di uso del suolo in atto presentano scarsi valori di naturalità e di rilevanza per la conservazione della biodiversità.

Premesso quanto sopra, è evidente che, non operando in aree interessate dalla presenza di particolari elementi portanti della rete ecologica piemontese, si possa escludere il rischio che l'attuazione della presente Variante possa determinare ricadute critiche sulla funzionalità del sistema di connessioni di scala regionale.

Prescindendo dalle tassonomie applicate dal PPR, si osserva che il territorio di Beinette viene caratterizzato da ovest ad est dalla presenza di Ferrovie verdi a garantire un livello apprezzabile di fruizione e connettività diffusa a scala locale.

Infine, a conferma della media valenza connettiva del sistema ambientale comunale, si sottolinea che il confronto con la Carta dei caratteri territoriali e paesistici del Piano Territoriale della Provincia di Cuneo ha evidenziato l'assenza sul territorio di Beinette di componenti ambientali afferenti alla rete ecologica provinciale.

Per una discussione più approfondita degli aspetti sopra richiamati si rimanda alla valutazione degli impatti relativi alla componente ambientale natura e biodiversità, sviluppata al capitolo successivo.

<b>Valori culturali e paesaggistici</b>		
<b>Beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio comunale<sup>3</sup></b>	<b>Interferenza con l'ambito oggetto di Variante</b>	<b>Interferenza con un intorno significativo dell'ambito di Variante</b>
<b>Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:</b>		
I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (comma1, lettera c) – art. 14 del PPR: - Torrente Brobbio - Torrente Colla - Torrente Josina	-	<b>X</b>
I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001 (comma1, lettera g) – art. 16 del PPR - Formazioni legnose riparie - Boscaglie pioniere di invasione - Robinieti	-	-

<sup>3</sup> Le voci riportate in tabella sono parzialmente desunte dalla Tavola P2.6 *Beni paesaggistici* del PPR (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio allegato in calce al paragrafo.

Le zone gravate da usi civici (lettera h) - art. 33 del PPR	-	-
<b>Beni culturali soggetti a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 10 (ex L. 1089/1939)<sup>4</sup></b>		
- Chiesa di S. Maria della Pieve (Not. Min. 10/9/1909) - Castello e dipendenze (D. M. 24/6/1972)	-	-
<b>Componenti paesaggisticamente rilevanti presenti sul territorio comunale<sup>5</sup></b>	<b>Interferenza con l'ambito oggetto di Variante</b>	<b>Interferenza con un intorno significativo dell'ambito di Variante</b>
<b>Componenti naturalistico-ambientali:</b>		
Zona fluviale allargata - art. 14 del PPR	-	-
Zona fluviale interna - art. 14 del PPR	-	X
Territori a prevalente copertura boscata - art. 16 del PPR	-	-
Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari - art. 19 del PPR	X	X
Aree di elevato interesse agronomico - art. 20 del PPR	X	X
Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico - art. 17 del PPR: Lago di Beinette	-	-
<b>Componenti storico-culturali:</b>		
Santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale - art. 28 del PPR: Madonna della Pieve	-	-
Viabilità storica e patrimonio ferroviario - art. 22 del PPR: Altra viabilità primaria: Carru'- Argentera	X	X
Viabilità storica e patrimonio ferroviario - art. 22 del PPR: Cuneo - Ceva	-	X
<b>Componenti percettivo-identitarie:</b>		
Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica - art. 30 del PPR: Lago di Beinette	-	-
Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica - art. 30 del PPR: Madonna della Pieve	-	-
Relazioni visive tra insediamento e contesto - art. 31 del PPR: Area compresa tra i torrenti Pesio e Brobbio-SC1	-	-
Aree rurali di specifico interesse paesaggistico- art. 32 del PPR: Fasce fluviali del Brobbio-SV4	-	-
<b>Componenti morfologico-insediative:</b>		
Morfologie urbane consolidate dei centri minori ( <b>m.i. 2</b> ) - art. 35 del PPR	-	-
Tessuti urbani esterni ai centri ( <b>m.i. 3</b> ) - art. 35 del PPR	-	-
Tessuti discontinui suburbani ( <b>m.i. 4</b> ) - art. 36 del PPR	-	-
Insediamenti specialistici organizzati ( <b>m.i. 5</b> ) - art. 37 del PPR	-	X
Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale ( <b>m.i. 6</b> ) - art. 38 del PPR	-	-
Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica ( <b>m.i. 7</b> ) - art. 38 del PPR	X	X
Aree rurali di pianura o collina ( <b>m.i. 10</b> ) - art. 40 del PPR	X	X
Aree rurali di pianura ( <b>m.i. 14</b> ) - art. 40 del PPR	-	-
<b>Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive:</b>		

<sup>4</sup> La ricognizione di tale tipologia di beni è stata effettuata consultando il database della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.


<sup>5</sup> Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P4 *Componenti paesaggistiche* del PPR (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio allegato in calce al paragrafo.

Elementi di criticità lineari – art. 41 del PPR: Ferrovia Cuneo - Ceva	-	X
Elementi di criticità lineari – art. 41 del PPR: Insediamenti industriali lungo la SP564 e la ferrovia	X	X

La lettura della checklist evidenzia un basso livello di interferenza tra l'area oggetto di Variante, il suo intorno significativo e gli elementi di valore culturale e paesaggistico presenti sul territorio di Beinette (beni individuati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e componenti segnalate dal Piano Paesaggistico regionale).


Per quanto riguarda i beni paesaggistici, sul territorio comunale sono state rilevate aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. con le quali non si hanno interferenze di alcun tipo.

Più nel dettaglio, come si evince dalle immagini sotto riportate, l'area oggetto di Variante non interferisce in modo rilevante con nessuno dei beni paesaggistici sopra richiamati.



Localizzazione dell'area oggetto di Variante rispetto ai corpi idrici e alle relative fasce di 150 m. tutelate ai sensi dalla lettera c, comma 1, dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e sulla fascia di rispetto del Torrente Colla<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Tutte le immagini a seguire sono state estrapolate dal visualizzatore gis del Piano Paesaggistico regionale, consultabile sul sito della Regione Piemonte.




Localizzazione dell'area oggetto di Variante rispetto ai territori coperti da foreste e da boschi, tutelati ai sensi della lettera g, comma 1, dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004

Per quanto attiene ai beni culturali soggetti a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. la ricognizione effettuata non ha messo in luce alcun tipo di interferenza, né diretta né indiretta, con l'attuazione della Variante.



Analogamente, con riferimento alle componenti paesaggisticamente rilevanti identificate dal PPR, la lettura della checklist non ha evidenziato interferenze critiche con l'ambito oggetto di valutazione. Più nello specifico, si evidenzia quanto segue:

- il percorso individuato non interessa in alcun modo la Zona Fluviale Interna del Torrente Colla;
- l'intervento non interessa in alcun modo i territori a prevalente copertura boscata;
- il percorso individuato non interessa le zone gravate da usi civici;
- del tutto trascurabile appare il livello di interferenza della nuova previsione sia con le componenti storico-culturali, sia con quelle percettivo-identitarie. Tali componenti definiscono complessivamente un sistema di emergenze capace di giocare un ruolo fondamentale nella definizione dell'immagine dei luoghi.

Per quanto attiene alla discussione degli aspetti sopra richiamati, si rimanda alla valutazione della componente paesaggio trattata al capitolo successivo e, più nello specifico, alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante con il Piano Paesaggistico Regionale sviluppata al capitolo 5.





Localizzazione dell'area oggetto di Variante rispetto alla zona fluviale allargata, con cui non si interferisce (immagine di sinistra) e alla zona fluviale interna del Torrente Colla, con cui non si interferisce (immagine di destra), individuate dalla Tav. P4 del PPR




Localizzazione dell'area oggetto di Variante rispetto ai territori a prevalente copertura boscata (aree di colore verde) individuati dalla Tav. P4 del PPR. Come si evince dall'immagine l'ambito interessato non interessa tale componente

Localizzazione dell'area oggetto di Variante rispetto al sistema delle aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (puntinato verde) individuato dalla Tav. P4 del PPR. Come si evince dall'immagine tale componente viene parzialmente interessata dall'ambito di variante




Localizzazione dell'ambito oggetto di Variante rispetto alle aree di elevato interesse agronomico (tratteggio verde) individuate dalla Tav. P4 del PPR. Come si evince dall'immagine tale componente viene interessata marginalmente dall'ambito di variante

Localizzazione dell'ambito oggetto di Variante rispetto al borgo di Beinette, individuato dalla Tav. P4 del PPR quale "struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica" (componente storico-culturale). Come si evince dall'immagine non si incide su tale componente




Localizzazione dell'ambito oggetto di Variante rispetto al sistema di testimonianze storiche del territorio rurale individuato dalla Tav. P4 del PPR sul territorio comunale di Beinette. Come si evince dall'immagine non si incide su tale componente




Localizzazione dell'ambito oggetto di Variante rispetto al Santuario della Madonna della Pieve individuato quale componente percettivo-identitaria tra gli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (cerchio blu) sulla Tav. P4 del PPR. Come si evince dall'immagine non si incide su tale componente



Localizzazione dell'ambito oggetto di Variante rispetto all'area compresa tra i torrenti Pesio e Brobbio (SC1 - Relazioni visive tra insediamento e contesto: Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi) individuata quale componente percettivo-identitaria (righe viola) sulla Tav. P4 del PPR. Come si evince dall'immagine non si incide su tale componente



Localizzazione dell'ambito oggetto di Variante rispetto alle Fasce fluviali del Brobbio (SV4 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico: Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali, individuata quale componente percettivo-identitaria (righe verdi) sulla Tav. P4 del PPR. Come si evince dall'immagine tale componente non viene interessata dall'ambito di variante



Localizzazione dell'ambito oggetto di Variante rispetto alle morfologie insediative individuate dal PPR nel suo contesto (retino viola chiaro: area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (**m.i.7**); retino giallo: aree rurali di pianura o collina (**m.i.10**))


<b>Criticità e sensibilità ambientali</b>		
<b>Elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative presenti sul territorio comunale</b>	<b>Interferenza con l'ambito oggetto di Variante</b>	<b>Interferenza con un intorno significativo dell'ambito di Variante</b>
Punti di captazione delle acque e relative fasce di rispetto	-	-
Acquiferi individuati dal PTA e dal PTCP	-	X
Cimiteri e relative fasce di rispetto	-	-
Sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico: elettrodotti e relative fasce di rispetto	-	-
Sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico: impianti di teleradiocomunicazione	-	-
Depuratori e relative fasce di rispetto	-	-
Gasdotti e relative fasce di rispetto	-	X
Classe acustica III	X	X
Classe acustica IV	X	X
Amianto in ambiente naturale	-	-
Classe di capacità d'uso del suolo I	X	X
Classe di capacità d'uso del suolo III	X	X
Classe di capacità d'uso del suolo V	-	-
Vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923, n. 3267; L.R. 45/1989)	-	-

La lettura della checklist rileva un basso livello di interferenza tra gli elementi di criticità e sensibilità ambientale individuati sul territorio comunale, le relative fasce di rispetto normative, l'area oggetto di Variante e il suo intorno significativo.

In conclusione, la lettura delle checklist complessivamente proposte indica un basso livello di interferenza tra l'area oggetto di Variante e i principali elementi che connotano il sistema ambientale e paesaggistico del territorio comunale.

## RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA

Fonte: Tavola P5 - Piano Paesaggistico regionale



### Elementi della rete ecologica

#### Nodi (Core Areas)

- Aree protette
- SIC e ZSC
- ZPS
- Zone naturali di salvaguardia
- Aree contigue
- Altri siti di interesse naturalistico
- Nodi principali
- Nodi secondari

#### Connessioni ecologiche

##### Corridoi su rete idrografica:

- Da mantenere
- Da potenziare
- Da ricostruire

#### Corridoi ecologici:

- Da mantenere
- Da potenziare
- Da ricostruire
- Esterni
- Punti d'appoggio (Stepping stones)
- Aree di continuità naturale da mantenere e monitorare
- Fasce di buona connessione da mantenere e potenziare

#### Fasce di connessione sovregionale:

- Alpine ad elevata naturalità e bassa connettività
- Montane a buona naturalità e connettività
- Rete fluviale condivisa
- Principali rotte migratorie

#### Aree di progetto

- Aree tampone (Buffer zones)
- Contesti dei nodi
- Contesti fluviali
- Varchi ecologici

## Aree di riqualificazione ambientale

-  Contesti periurbani di rilevanza regionale
-  Contesti periurbani di rilevanza locale
-  Aree urbanizzate, di espansione e relative pertinenze
-  Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa
-  Tratti di discontinuità da recuperare e/o mitigare

## Rete storico - culturale

-  Mete di fruizione di interesse naturale/culturale (regionali, principali e minori)

Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale:

-  1 - Sistema delle residenze sobaude
-  2 - Sistema dei castelli del Canavese
-  3 - Sistema delle fortificazioni
-  4 - Sistema dei santuari, castelli e ricetti del Biellese e del Verbanio Cusio Ossola
-  5 - Sistema dei castelli del Cuneese occidentale
-  6 - Sistema dei castelli e dei beni delle Langhe, Val Bormida, Roero e Monferrato
-  7 - Sistema delle alte valli alessandrine
-  8 - Sistema dei castelli e delle abbazie della Val di Susa
-  9 - Sistema dei santuari delle Valli di Lanzo
-  10 - Sistema dei castelli di pianura e delle grange del Vercellese e Novarese
-  11 - Sistema dell'insediamento Walser
-  12 - Sistema degli ecomusei
-  13 - Sistema dei Sacri Monti e dei santuari

-  Siti archeologici di rilevanza regionale

 Core zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

 Buffer zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

## Rete di fruizione

-  Ferrovie "verdi"
-  Greenways regionali
-  Circuiti di interesse fruitivo
-  Percorsi ciclo-pedonali
-  Rete sentieristica
-  Infrastrutture da riqualificare
-  Infrastrutture da mitigare

## Sistema delle mete di fruizione:


-    Capisaldi del sistema fruitivo (Torino, principi)
-  Accessi alle aree naturali
-  Punti panoramici

## Temi di base

-  Strade principali
-  Ferrovie
-  Sistema idrografico
-  Laghi
-  Confini comunali

## BENI PAESAGGISTICI

Fonte: Tavola P2.6 - Piano Paesaggistico regionale



### Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004


-  Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
-  Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
-  Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
-  Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
-  Alberi monumentali (L.R. 50/95)
-  Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141

### Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 \*

-  Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 Nda)
-  Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 Nda)
-  Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 Nda)
-  Lettera e) I ghiacciai (art. 13 Nda)
-  Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 Nda)
-  Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 Nda)
-  Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 Nda)
-  Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 Nda) \*\*
-  Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 Nda)

## COMPONENTI PAESAGGISTICHE

Fonte: Tavola P4.22 - Piano Paesaggistico regionale



### Componenti naturalistico-ambientali

-  Aree di montagna (art. 13)
-  Vette (art. 13)
-  Sistema di crinali montani principali e secondari (art. 13)
-  Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13)
-  Zona Fluviale Allargata (art. 14)
-  Zona Fluviale Interna (art. 14)
-  Laghi (art. 15)
-  Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
-  Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (cerchiati se con rilevanza visiva, art. 17)

-  Praterie rupicole (art. 19)
-  Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
-  Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19)
-  Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

## Componenti storico-culturali

Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22):

-  Rete viaria di età romana e medievale
-  Rete viaria di età moderna e contemporanea
-  Rete ferroviaria storica

Torino e centri di I-II-III rango (art. 24):



Torino

-  Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24, art. 33 per le Residenze Sabaude)
-  Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)
-  Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25)
-  Presenza stratificata di sistemi irrigui (art. 25)
-  Sistemi di ville, giardini e parchi (art. 26)
-  Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26)
-  Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (art. 26)
-  Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27)
-  Poli della religiosità (art. 28, art. 33 per i Sacri Monti Siti Unesco)
-  Sistemi di fortificazioni (art. 29)

## Componenti percettivo-identitarie

-  Belvedere (art. 30)
-  Percorsi panoramici (art. 30)
-  Assi prospettici (art. 30)
-  Fulcri del costruito (art. 30)
-  Fulcri naturali (art. 30)
-  Profili paesaggistici (art. 30)
-  Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)
-  Sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (art. 31)

#### Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):

-  Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi
-  Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza
-  Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati
-  Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate
-  Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)

#### Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):

-  Aree sommitali costituenti fondali e skyline
-  Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa varieta' e specificita', con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico, disciplinati dall'art. 33 e contrassegnati in carta dalla lettera T)
-  Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneita' e caratterizzazione dei coltivi: le risaie
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneita' e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti

### Componenti morfologico-insediative

-  Porte urbane (art. 34)
-  Varchi tra aree edificate (art. 34)
-  Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 34)
-  Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.i.1
-  Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
-  Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3
-  Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4
-  Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5
-  Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
-  Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
-  "Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i.8
-  Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9


- 
-  Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10
  -  Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11
  -  Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12
  -  Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13
  -  Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14
  -  Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15

### **Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive**

-  Elementi di criticita' puntuali (art. 41)
-  Elementi di criticita' lineari (art. 41)

## CARTA DEI CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI

Fonte: Piano Territoriale Provinciale (226N)



### 1 - TUTELE PAESISTICHE (D.L. 490/99)

-  Aree boscate (fonte CTR)
-  Fasce fluviali corsi d'acqua di interesse regionale (fonte PTR), altre acque pubbliche (fonte Prov. di CN), laghi (fonte SITA)
-  Aree sommitali (al di sopra di 1600 m, fonte CTR)
-  Circhi glaciali (fonte SITA)


### 2 - RETE ECOLOGICA

-  Aree protette (fonte PTR)
-  Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale (fonte Regione Piemonte)
-  Siti di importanza regionale (fonte Regione Piemonte)
-  Aree contigue a territori extraprovinciali interessati da SIC o parchi
-  Aree interessate dal Progetto territoriale operativo del Po (fonte Regione Piemonte)
-  Aree individuate come "Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)"
-  Zone d'acqua (fonte CTR)

### 3 - AREE CANDIDATE PRIORITARIAMENTE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PAESISTICI LOCALI

-  Aree soggette a vincolo ex L. 1497/39 (fonte SITA)
-  Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piani Territoriali e/o Paesistici (fonte PTR)
-  Centri storici di notevole o grande valore regionale
-  Centri storici di medio valore regionale
-  Centri storici di valore locale
-  Beni culturali isolati

## 5 - ACCESSIBILITA'

-  Autostrade e raccordi esistenti
-  Autostrade e raccordi di progetto
-  Viabilità primaria esistente
-  Viabilità primaria di progetto
-  Altre strade di rilevanza provinciale esistenti
-  Altre strade di rilevanza provinciale in progetto
-  Sentieri e rete escursionistica
-  Ferrovie esistenti
-  Ferrovie di progetto
-  Ferrovie dismesse
-  Dorsale verde della mobilità sostenibile

## 6 - ALTRI RIFERIMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE PAESISTICA

-  Aree insediate (fonte CTR, Osservatorio Urbanistico)
-  Vigneti in aree DOC (fonte SITA)
-  Rete idrografica
-  Curve di livello
-  Limiti comunali

## **4. ANALISI DELLE RICADUTE DELLA VARIANTE**

### **4.1. Premessa**

L'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi generati dall'attuazione di un piano o programma sull'ambiente, come precisato dal disegno normativo comunitario (Direttiva Europea 2001/42/CE, art. 5), costituiscono passaggi imprescindibili del processo di VAS, essenziali per perseguire obiettivi di *“salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta delle risorse naturali”*.

Tale valutazione rappresenta quindi uno dei passaggi centrali del presente documento ed è stata sviluppata tenendo conto delle specificità del territorio comunale, la cui salvaguardia è fondamentale per una concreta strategia di sviluppo sostenibile.

In termini operativi, l'analisi delle ricadute generate dall'attuazione della presente Variante e l'individuazione di eventuali criticità è stata condotta assumendo come termine di riferimento le componenti ambientali elencate alla lettera f. dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: *aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, natura e biodiversità, energia, paesaggio e territorio e salute umana*.

Le valutazioni condotte si sono avvalse del patrimonio informativo predisposto nell'ambito delle politiche di governo del territorio che operano a livello regionale e provinciale e delle politiche settoriali, nonché delle risultanze emerse dalle checklist riportate nel capitolo precedente, che mettono in evidenza le relazioni tra le previsioni dello strumento urbanistico in esame e lo stato ambientale dei luoghi.

**Con riferimento alla Variante in oggetto, si ribadisce che essa è motivata da un preciso interesse pubblico ed è finalizzata essenzialmente ad introdurre un vincolo preordinato all'esproprio alcune superfici per interventi atti a consentire la creazione di un nuovo tratto di viabilità ciclabile posto a collegamento dei Comuni di Cuneo e Beinette e a completamento di una più ampia rete ciclopedonale esistente sul territorio.**

**L'obiettivo è finalizzato a recepire esclusivamente una modifica del PRGC vigente atta a consentire la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in zona territoriale del Villaggio Colombero. Sotto il profilo strettamente urbanistico, infatti, la previsione di un nuovo tratto di viabilità ciclabile deve risultare conforme al Piano regolatore trovandone indicazione nella documentazione; inoltre al fine di rendere possibile l'acquisizione dei terreni occorre procedere con l'attivazione delle procedure di cui al D:p:r 327/01 e s.m.i. come precedentemente richiamato.**

Ciò premesso, considerato che la realizzazione del nuovo tratto di viabilità ciclabile inevitabilmente modificherà l'attuale stato dei luoghi, generando ricadute sull'ambiente e sul paesaggio locale, si è ritenuto opportuno guardare oltre la natura specifica dello strumento urbanistico in esame. Pertanto, le valutazioni di seguito effettuate sono finalizzate ad appurare la sostenibilità dell'intervento suddetto e si avvalgono delle informazioni e dei dati desumibili dal progetto definitivo.

In termini operativi, il paragrafo successivo illustra le valutazioni effettuate, fornendo una descrizione analitica delle problematiche relative a ciascuna componente ambientale.

La valutazione di ogni componente è stata corredata da un simbolo che riassume le analisi condotte, attribuendo agli impatti evidenziati un diverso grado di significatività, riconducibile a uno dei tre livelli di interferenza/criticità di seguito illustrati:

	<p><b>INTERFERENZA NULLA O SCARSAMENTE RILEVANTE</b>          Indica che le azioni della Variante non modificano le caratteristiche del sistema ambientale e paesaggistico locale e che gli interventi correttivi eventualmente necessari sono da considerarsi di tipo ordinario o corrispondono ad adempimenti richiesti della normativa vigente</p>
	<p><b>INTERFERENZA DI MEDIA CRITICITÀ</b>          Indica che la compatibilità delle azioni della Variante con le caratteristiche del sistema ambientale e paesaggistico locale è subordinata alla previsione di opportune misure correttive. Tali misure sono incluse nell'apparato normativo dello strumento urbanistico, quale garanzia di attuazione</p>
	<p><b>INTERFERENZA ELEVATA</b>          Indica la possibilità di impatti rilevanti sulle caratteristiche del sistema ambientale e paesaggistico locale, per i quali può essere necessario definire una complessiva revisione della Variante o prevedere misure correttive a carattere prescrittivo di estrema importanza</p>

La composizione cromatica di tale simbologia permette sia di identificare le componenti ambientali che risultano maggiormente interferite dall'attuazione della Variante, sia di stimare l'impatto complessivamente generato da tale strumento sulla capacità di portata ecologica e ambientale del territorio comunale; consente, in altre parole, di verificare in modo speditivo la sostenibilità complessiva della previsione ipotizzata.

## 4.2 Valutazione dei potenziali impatti ambientali e paesaggistici

### **Aria**

La DGR n. 41-855 del 29.12.2014 ha approvato la vigente "Zonizzazione e Classificazione del Territorio Regionale relativa alla qualità dell'aria" connessa all'applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 115/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". Successivamente, con DGR 24-903 del 30/12/19, sono stati adottati i seguenti documenti:


- aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale e revisione della classificazione;
- aggiornamento del programma di valutazione della qualità dell'aria.

Tale zonizzazione, sulla base degli obiettivi di protezione della salute umana dagli inquinanti NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>, CO, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P, nonché degli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione

relativamente all'ozono, suddivide il territorio regionale in Agglomerato di Torino (codice IT0118), Zona denominata Pianura (codice IT0119), Zona denominata Collina (codice IT0120) e Zona denominata di Montagna (codice IT0121).

Per quanto concerne la concentrazione di ozono, si è riscontrato il superamento degli obiettivi a lungo termine inerenti alla protezione della salute umana e della vegetazione su tutto il territorio regionale. È pertanto stata delimitata, oltre all'Agglomerato di Torino (codice IT0118), un'unica Zona "Piemonte" (IT0122).

La classificazione colloca il comune di Beinette in Zona di Pianura, la zona si caratterizza per la presenza di livelli sopra la soglia di valutazione superiore per i seguenti inquinanti: NO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> e B(a)P. Il resto degli inquinanti è sotto la soglia di valutazione inferiore. Rispetto alla pregressa classificazione si evidenzia che il benzene e il biossido di zolfo si posizionano sotto la soglia di valutazione inferiore.



Rappresentazione grafica della zonizzazione 2014 e principali caratteristiche dell'agglomerato di Torino e delle tre Zone. Fonte: Regione Piemonte – DGR 24-903 del 30/12/19.

	u.m.	Agglomerato Torino IT0118	Zona Pianura IT0119	Zona Collina IT0120	Zona Montagna IT0121	Zona Piemonte IT0122	Regione
<b>N° Comuni</b>		33	268	646	234	1148	1181
<b>Popolazione</b>	ab	1532332	1322596	1338980	181098	2842674	4375006
<b>Superficie</b>	km <sup>2</sup>	838	6623	8801	9125	24549	25389
<b>Densità abitativa</b>	ab/km <sup>2</sup>	1828,12	199,70	152,14	19,85	115,80	172,32
<b>Densità em. PM10</b>	t/km <sup>2</sup>	2,32	0,94	0,91	0,23	0,67	0,72
<b>Densità em. No<sub>x</sub></b>	t/km <sup>2</sup>	13,51	3,45	2,02	0,27	1,75	2,14
<b>Densità em. COV</b>	t/km <sup>2</sup>	19,09	7,58	6,85	5,03	6,37	6,79
<b>Densità em. NH<sub>3</sub></b>	t/km <sup>2</sup>	2,87	3,99	1,12	0,26	1,57	1,62

La qualità dell'aria nel Comune di Beinette, allo stato di fatto, risulta buona. Come si evince dai dati del "Sistema Regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria (SRRQA)", la concentrazione dei principali agenti inquinanti (polveri sottili, biossido di azoto, ozono), misurata in un giorno feriale infrasettimanale (21.01.2022) è infatti inferiore ai valori limite giornalieri definiti dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.:

- livello di polveri sottili (PM10): tra 26-35 µg/m<sup>3</sup> (valore limite 50 µg/m<sup>3</sup> - media giornaliera);
- livello di biossido di azoto (NO<sub>2</sub>): tra 0-100 µg/m<sup>3</sup> (valore limite 200 µg/m<sup>3</sup> - massimo valore orario giornaliero);
- livello di ozono (O<sub>3</sub>): tra 61-84 µg/m<sup>3</sup> (valore limite 120 µg/m<sup>3</sup> - massimo valore giornaliero della media mobile su 8 ore).



Fonte: Regione Piemonte - Sistema Regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria. Concentrazione di polveri sottili (PM10), biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) ed ozono (O<sub>3</sub>) nel Comune di Beinette. Il grafico mostra lo stato di qualità dell'aria stimato in relazione agli indicatori giornalieri definiti dal D.Lgs. 155/2010 per PM10, NO<sub>2</sub> ed O<sub>3</sub>. Le informazioni sono ottenute integrando i risultati prodotti dal sistema modellistico di chimica e trasporto utilizzato da ARPA Piemonte e i dati acquisiti dalle stazioni del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria.

L'attuazione del progetto connesso alla Variante influirà in termini pressoché irrilevanti sullo stato di fatto sopra delineato. La trasformazione ipotizzata non comporterà, infatti, un incremento del carico insediativo, ma esclusivamente una modifica alla viabilità incrementando la possibilità di utilizzo di viabilità sostenibile dal punto di vista paesaggistico-ambientale con indubbie conseguenze di carattere positivo sulla qualità dell'aria.

Ne consegue che non si determineranno impatti sull'attuale bilancio delle emissioni degli inquinanti connessi alle polveri e ai gas prodotti dal traffico indotto.

Nel caso specifico della presente variante si può affermare con certezza che l'intervento in oggetto non risulti avere alcun tipo di ricaduta sulla mobilità veicolare "ordinaria" e sulle infrastrutture ad essa legate, non influenzando, se non positivamente la qualità vigente dell'aria. Si sottolinea, infatti, come la modifica introdotta comporti conseguenze di carattere certamente positivo per quanto riguarda la mobilità sostenibile, andando a consentire il completamento di un più ampio tratto di viabilità ciclopedonale esistente. Il prezioso obiettivo finale è quello di fornire all'intero territorio comunale una fitta ed efficiente rete ciclabile al fine di rendere maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale la mobilità all'interno del territorio comunale stesso e la mobilità collegata al vicino territorio comunale di Cuneo. Il già vasto sistema ciclabile in oggetto interessa gran parte del territorio ed il tratto interessato dalla presente variante, che risulta attualmente mancante, rischia di compromettere la fruibilità dell'intera rete ciclopedonale, soprattutto per quanto riguarda, come detto, il collegamento diretto tra il Comune di Beinette e quello di Cuneo. Quest'ultimo rappresenta certamente un'importante meta che merita di essere collegata al meglio con il concentrico di Beinette oltre che attraverso la viabilità "ordinaria", il cui percorso principale è attualmente rappresentato da Via Genova (SP564), anche dalla viabilità ciclabile (posta lungo la stessa SP564) che risulta mancante. Non è dunque necessario approfondire la ricaduta di carattere positivo dal punto di vista della qualità dell'aria dell'intervento descritto e la sua finalità atta al completo e consono sviluppo di una viabilità e di una mobilità sostenibile. Evidentemente queste considerazioni di sostanziale miglioramento della situazione vigente possono condurre ad affermare che di fatto la previsione di variante non generi ricadute negative per gli aspetti ambientali considerati.

In sintesi, si può supporre che l'attuazione della previsione in esame e le connesse azioni di razionalizzazione delle correnti veicolari non muteranno in maniera significativa le condizioni che hanno consentito di classificare il Comune di Beinette in Zona di Pianura.

## **Acqua**

Per quanto attiene al reticolo idrografico superficiale, il territorio comunale di Beinette, come emerge dalle checklist del capitolo precedente, è segnato prevalentemente dai Torrenti Colla e Brobbio, che sono iscritti negli elenchi previsti dal "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici", approvato con R.D. n. 1775/1933, e tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

L'ambito oggetto di variante non interferisce in alcun modo con la fascia di 150 metri dalle sponde del Torrente Colla, il più vicino all'area d'intervento, soggetta a vincolo paesaggistico.


L'Area Idrografica (AI) individuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) cui afferisce il contesto territoriale di Beinette è l'Area Idrografica dell'Alto Tanaro AI19.

In relazione all'Area Idrografica AI19 è stato stimato un basso livello di compromissione quantitativa della risorsa idrica superficiale.



-  *Sottobacini idrografici*
-  *Laghi*
-  *Corpi idrici Inizio/Fine*

Piano di Tutela delle Acque - Corpi idrici superficiali soggetti ad obiettivi di qualità ambientale.



-  *GWB-51* *GWB Acquifero superficiale di pianura e principali fondovalle*
-  *GWB-52* *GWB Acquifero profondo di pianura*
-  *GWB-53* *GWB dei sistemi montani e collinari*
-  *TC01* *Aree idrogeologicamente separate - acquifero superficiale*

Piano di Tutela delle Acque - Corpi idrici sotterranei soggetti ad obiettivi di qualità ambientale.

Per quanto attiene ai corpi idrici che caratterizzano il territorio di Beinette non si rilevano nel complesso situazioni di particolare criticità.

Restringendo il campo di attenzione all'ambito di Variante, come si evince dalla checklist "Criticità e sensibilità ambientali", non si rilevano interferenze con i punti di captazione delle acque e non si rilevano interferenze con le relative fasce di rispetto, non interferendo con le aree di ricarica delle falde destinate al consumo umano individuate dal Piano di Tutela delle Acque e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Premesso quanto sopra, si ritiene che gli impatti generati dalla Variante sulla componente acqua risultino pressoché nulli, valutati i seguenti fattori:

- non incremento del consumo della risorsa per uso idropotabile;
- non incremento degli scarichi inquinanti;
- ininfluenza incremento delle acque di ruscellamento (acque meteoriche di dilavamento, di lavaggio delle strade, ...) connesso all'aumento delle superfici impermeabilizzate.

Si può affermare che, data la natura dell'intervento, si mantenga l'invarianza idraulica dell'ambito di intervento, non riscontrando alcun tipo di ricaduta sulla componente acqua.

## Suolo

Il confronto con tale componente è stato sviluppato secondo due distinti livelli di analisi, finalizzati a verificare le ricadute generate dalla realizzazione del nuovo tratto di viabilità ciclabile sul consumo e sull'impermeabilizzazione del suolo, nonché la sua incidenza sulle diverse classi di capacità d'uso.

Per l'approfondimento di tale aspetto si rimanda al capitolo 2 del presente documento, alla succitata documentazione che accerta l'idoneità all'utilizzazione urbanistica dell'ambito, nonché alla relazione geologica allegata al progetto definitivo del nuovo tratto di viabilità che certifica la fattibilità dell'intervento in funzione dei caratteri geologici, geomorfologici, geotecnici, idraulici e sismici del settore considerato. Tale relazione include, altresì, gli accorgimenti tecnici e i criteri progettuali al cui rispetto è subordinata l'attuazione del nuovo intervento.

### 1. Consumo e impermeabilizzazione del suolo

Come desumibile dalla tipologia di intervento la componente suolo non viene interessata in modo negativo dalla modifica oggetto di variante, poiché si opera in contiguità ad un tratto di viabilità veicolare esistente e da tempo consolidato sul territorio (SP564), già ricompreso all'interno delle aree impermeabilizzate del territorio comunale. La realizzazione del nuovo tratto di viabilità ciclabile non produrrà infatti un sensibile incremento della percentuale di suolo consumato a livello comunale, incidendo per la quasi totalità su un'area già attualmente impermeabilizzata.

Ciò premesso, si evidenzia che, nonostante si operi in una zona già ricompresa all'interno delle aree urbanizzate, l'attuazione della previsione in esame determinerà esclusivamente la parziale impermeabilizzazione del sedime occupato dal nuovo tratto ciclabile. Le aree di pertinenza del tratto (pavimentazioni, marciapiedi, camminamenti,




## Rifiuti

Le più recenti banche dati sui rifiuti urbani della Regione Piemonte hanno rilevato per il 2016 nel Comune di Beinette una produzione totale di rifiuti pari a 1.148 tonnellate, una produzione pro-capite di 334 Kg/abitante e una raccolta differenziata pari al 72,5%. Quest'ultimo valore risulta comunque superiore a quello minimo previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dove si stabilisce che, al 31 dicembre 2012, avrebbe dovuto essere assicurata in ogni Ambito Territoriale Ottimale una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%; tale percentuale, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della L.R. 24/2002, avrebbe dovuto essere raggiunta presso ciascun comune.

L'entità della porzione indifferenziata dei rifiuti urbani pro-capite, pari a 92 kg/abitante nel 2016 (dato regionale) e a 81 Kg/abitante nel 2020 (dato C.E.C.), rientra nei limiti fissati dalla L.R. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7", che persegue l'obiettivo di produrre nel territorio regionale quantitativi annui di rifiuti urbani indifferenziati non superiori a 190 kg/abitante entro l'anno 2018 e a 159 kg/abitante entro l'anno 2020.

La raccolta e la gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Beinette è gestita dal Consorzio Ecologico Cuneese (C.E.C.), con sede legale e operativa a Cuneo.



Dati relativi allo smaltimento e alla produzione di rifiuti a Beinette (2016). Fonte: Sistema Piemonte Ambiente - Gestione rifiuti (RU: Rifiuti Urbani indifferenziati, RD: Raccolta Differenziata, RT: Rifiuti Totali, RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)


I dati relativi alla raccolta dei rifiuti nel 2020 rilevati dal C.E.C. mettono in luce un parziale potenziamento della raccolta differenziata rispetto al quadro regionale del 2016.

Come risulta chiaro dalla tipologia di intervento, la modifica descritta in variante non influisce in alcun modo sulla presente componente ambientale.

## Rumore

Il Comune di Beinette è dotato di un Piano di classificazione acustica (PCA).

Come si evince dall'estratto cartografico sotto riportato, l'area di intervento afferisce alla classe III "aree di tipo misto" (*aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici*), come gli ambiti confinanti che ricadono all'interno della medesima classe. Viene coinvolto un breve tratto ricadente in area IV "aree di intensa attività umana" (*aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici,, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali le aree con limitata presenza di piccoli industrie*) legata alla fascia cuscinetto della limitrofa area industriale pertinente al territorio comunale di Peveragno.



### LEGENDA

CL.	DEFINIZIONE CLASSE ACUSTICA	RETTINO	COLORE
I	aree particolarmente protette	[Rettilineo verde]	verde
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	[Rettilineo giallo]	giallo
III	aree di tipo misto	[Rettilineo arancione]	arancione
IV	aree di intensa attività umana	[Rettilineo rosa]	rosa
V	aree prevalentemente industriali	[Rettilineo viola]	viola
VI	aree esclusivamente industriali	[Rettilineo blu]	blu

Estratto del Piano di classificazione acustica del Comune di Beinette

L'analisi svolta al capitolo 7 "Verifica di compatibilità con il Piano di classificazione acustica" della Relazione evidenzia che l'attuazione della Variante risulterà compatibile rispetto alla zonizzazione acustica vigente, in quanto non comporterà la variazione di classe acustica dell'area, né l'insorgenza di accostamenti critici che impongono la necessità di individuare fasce cuscinetto opportunamente dimensionate.

A seguito dell'approvazione definitiva della Variante non risulterà pertanto necessaria la revisione del Piano di classificazione acustica secondo la procedura di cui all'art. 7 della L.R. 52/2000.

In fase di cantiere potranno, ovviamente, verificarsi delle momentanee modifiche al flusso di traffico veicolare e dei relativi livelli di rumorosità lungo Via Genova (SP 564). Tali temporanee modifiche non saranno tuttavia tali da determinare variazioni significative del clima acustico a livello comunale.

## Natura e biodiversità

Il modello *Biomod* (Arpa Piemonte), che classifica il territorio regionale in relazione al suo grado di idoneità a costituire habitat per singole specie di mammiferi, infatti indica per l'area in oggetto una situazione di biodiversità potenziale scarsa e molto scarsa. Ciò significa che la fauna locale è di modesto interesse naturalistico, sia per la qualità intrinseca dei popolamenti, costituiti prevalentemente da specie generaliste, sia per la bassa diversificazione specifica.


Pertanto, si ritiene che già allo stato di fatto, nel tratto lineare interessato dalla modifica in oggetto, l'area di intervento presenti uno scarso valore ecologico e appaia poco significativa ai fini della conservazione della biodiversità.

Tale giudizio è confermato dal confronto con la Tavola P5 - Rete di connessione paesaggistica del PPR (si veda lo stralcio cartografico allegato al capitolo 3), che evidenzia l'assenza di interferenze dirette tra l'area oggetto di intervento e le componenti portanti della rete ecologica regionale.

Le considerazioni sopra sviluppate sono state ulteriormente avvallate dal confronto con la Carta dei caratteri territoriali e paesistici del Piano Territoriale Provinciale, anch'essa allegata in calce al capitolo 3.


Pertanto, anche senza il supporto di valutazioni mirate a individuare il numero e l'entità delle specie animali e vegetali effettivamente coinvolte nelle trasformazioni ipotizzate dalla Variante, la cui attendibilità richiederebbe osservazioni e campionamenti sull'area di intervento a regime, si può ritenere che l'attuazione dello strumento urbanistico, poiché incrementa in maniera minima ed irrilevante il sistema delle barriere antropiche a scala locale, non determinerà alcun significativo aumento dell'attuale livello di frammentazione ecologica del comune di Beinette

Come dimostrato anche dal modello *Fragm* (Arpa Piemonte), che articola il territorio regionale in aree a diverso grado di connettività ecologica, già allo stato di fatto, l'area è contraddistinta da una capacità di connessione assente e molto scarsa e risulta scarsamente permeabile agli spostamenti delle specie animali, soprattutto di quelle terrestri, certamente a causa della viabilità esistente.




Estratto cartografico dei modelli *Biomod* e *Fragm* sull'area del Comune di Beinette - Fonte: Arpa Piemonte, Sistema Informativo Geografico on Line (Geoportale)

#### Biodiversità Potenziale dei mammiferi (BIOMOD)



#### Connettività Ecologica (FRAGM)



Indicizzazione dei valori desunti dai modelli *Biomod* e *Fragm* per ambiti di paesaggio nella VAS del Piano Paesaggistico regionale - Fonte: Piano di Monitoraggio della VAS del PPR. Il comune di Beinette è incluso nell'ambito di paesaggio 58 "Pianura e colli cuneesi"

Premesso quanto sopra, si sottolinea inoltre che l'intervento oggetto di variante non determinerà ricadute dirette o indirette:

- su aree soggette a specifici istituti di tutela ambientale<sup>1</sup>;
- sulla rete idrografica naturale (Torrente Colla, Torrente Brobbio e rii minori);
- su cenosi forestali;
- su elementi di naturalità residua (formazioni lineari di campo quali siepi e filari, macchie relitte di vegetazione arborea o arbustiva, ...) che, pur non essendo oggetto di salvaguardia istituzionale, possono rivestire una non trascurabile importanza nel sistema della connettività di scala locale.

Più nello specifico, per quanto attiene alla vegetazione, si segnala che l'eventuale presenza di macchie arboree nei pressi dell'area di intervento, non costituisce bosco ai sensi della vigente normativa forestale. Il livello di dettaglio della proposta progettuale attualmente presentata consente di ritenere che la realizzazione del tratto viario ciclabile non interferirà con tale cenosi. Tuttavia, a titolo cautelativo, nel caso in cui dovesse rendersi necessario l'abbattimento di alcuni esemplari arborei, in fase attuativa sarà verificato se tali esemplari rientrino nella definizione di bosco precisata dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" e L.R. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste"), tenendo conto del fatto

<sup>1</sup> Si ribadisce, a tal riguardo, che sul territorio di Beinette sono assenti elementi a elevata naturalità, soggetti a specifici istituti di tutela: aree protette e aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC).

che le aree boschive devono essere individuate sulla base dell'effettiva consistenza del bene.

In caso affermativo, saranno messe in atto le opere compensative disposte dalla normativa vigente (art. 19 della L.R. 4/2009), nonché l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004 e d.g.r. n. 23-4637 del 06.02.2017).

In sintesi, alla luce delle argomentazioni sviluppate e considerato il carattere puntuale e circoscritto della previsione in esame, si può ritenere che la modifica in oggetto non determinerà impatti rilevanti sulla componente natura e biodiversità e non inciderà sulla funzionalità ecologica del territorio comunale.

## **Energia**

Come già detto, la presente Variante garantirà l'attuazione di un tratto di viabilità ciclabile posto a collegamento dei Comuni di Beinette e Cuneo e a completamento di una più ampia rete ciclopedonale esistente sul territorio.

Gli impatti sulla componente energia generati dalla realizzazione di tale intervento sono pressoché nulli.

## **Paesaggio e territorio**

L'ambito oggetto di previsione è situato in collegamento tra il concentrico di Beinette e il confine con il comune di Cuneo, passando per la Frazione di Colombero.

In termini prettamente paesaggistici essa si inserisce quindi in un tessuto di frangia, dove le caratteristiche dello spazio urbano si mescolano nella percezione con quelle dello spazio rurale e naturale, dando luogo a forme ibride connotate da un'immagine paesaggistica eterogenea e, a tratti, dissonante che diventa prevalentemente area agricola.

Alla bassa qualità architettonica del tessuto urbanizzato, contraddistinto dalla commistione di edifici disomogenei in termini di scala, forma e texture (piccoli condomini, villette a schiera, edifici uni e bifamigliari), si contrappone lo scenario definito dal mosaico paesaggistico del territorio extraurbano limitrofo; uno scenario che vede l'alternanza di aree agricole residuali, prati stabili, frutteti e macchie di vegetazione naturaliforme e che offre un contrappunto visivo alla scarsa definizione formale del costruito.

Tali caratteristiche conferiscono all'ambito in esame un'elevata capacità di assorbire i cambiamenti, senza che ciò determini una sostanziale alterazione dell'attuale immagine dei luoghi. Pertanto, la trasformazione determinata dall'attuazione della Variante può essere ritenuta compatibile con il grado di sensibilità del contesto interessato.

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, si ritiene che la realizzazione del nuovo tratto viario ciclabile non inciderà in termini rilevanti sulla qualità complessiva e sull'organizzazione scenico-percettiva del paesaggio locale. Essa, considerato anche il carattere puntuale e circoscritto dell'intervento, non incrementerà il grado di

frammentazione paesaggistica, non aprirà nuovi fronti di urbanizzazione e non comprometterà in alcun modo la stratificazione storica del tessuto edificato.

La nuova viabilità sostenibile si mimetizzerà nel contesto della viabilità esistente e apparirà poco o per nulla visibile. La sua realizzazione, quindi, non condizionerà la percezione dell'area vasta, che presenta i tratti peculiari delle aree di transizione del paesaggio della pianura cuneese. Non saranno modificati, ad esempio, i rapporti di intervisibilità tra il tessuto agricolo e lo sfondo dell'arco alpino, che, con lo slancio verticale delle sue cime, offre un contrappunto visivo alla scansione geometrica e ripetitiva delle coltivazioni e delle aree prative.

## Salute umana

L'attuazione della Variante non determinerà un incremento del carico antropico e non comporterà l'insediamento sul territorio comunale di attività potenzialmente nocive per la salute degli abitanti, né introdurrà fattori di rischio connessi a forme di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, luminoso, elettromagnetico e visivo.

Ciò premesso, si può ritenere che l'attuazione della Variante in esame non determinerà impatti negativi sulla componente salute umana, in quanto non incrementerà il livello di esposizione della popolazione a diverse forme di inquinamento, intendendo potenziare, al contrario una forma di traffico veicolare sostenibile dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

Più in generale, se si considera che il concetto di salute umana indica “*uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale*” (OMS, 1948 - Carta di Ottawa per la promozione della salute), che non può essere semplicemente identificato con l'assenza di patologie o infermità, è evidente che l'attuazione della previsione in esame, motivata da un preciso interesse pubblico, potrà produrre importanti ricadute positive sul piano sociale.

L'intervento ipotizzato consentirà infatti di migliorare, in termini qualitativi e quantitativi, la dotazione comunale di mobilità sostenibile.

### **4.3 Misure di mitigazione e compensazione**

L'attuazione della Variante in oggetto, alla luce di quanto precisato in premessa in merito ai suoi contenuti e delle analisi svolte, determina impatti e criticità di scarsa o nulla entità sia sul piano ambientale, sia su quello paesaggistico. Essa non altera la stabilità e la capacità di portata ecologica del territorio comunale e non pregiudica la qualità figurale dell'immagine dei luoghi.

Si ribadisce, inoltre, che la costruzione del nuovo tratto ciclabile comporterà anche la riqualificazione delle infrastrutture viarie attualmente esistenti, così da potenziarne la sicurezza e il grado di efficienza.

Alla luce di quanto sopra richiamato, non si è ritenuto necessario definire nuove misure di mitigazione e compensazione.

In relazione agli esiti della consultazione degli enti con competenza in materia ambientale, attivata mediante la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, sarà tuttavia valutata la possibilità di individuare ulteriori indicazioni a carattere mitigativo da tradurre in disposizioni integrative nell'ambito delle norme della Variante.

## **5. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE**

### **5.1. Premessa**

Con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, pubblicata sul BU 42, S1, del 19.10.2017, è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, che prevede misure di tutela volte a orientare le politiche e i processi di trasformazione del territorio alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione del paesaggio piemontese, in quanto risorsa fondamentale per conseguire uno sviluppo sostenibile dell'intero contesto regionale.

Come specificato dall'articolo 3 delle NdA "Ruolo del Ppr e rapporti con i piani e i programmi territoriali", le previsioni del PPR devono costituire riferimento per tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, ad ogni livello (comma 2). In particolare, le previsioni cogenti e immediatamente prevalenti su tutti gli strumenti generali e settoriali di governo del territorio alle diverse scale prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili (comma 3). Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, devono garantire la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal PPR (comma 4).

Inoltre, il comma 9 dell'art. 46 "Adeguamento al PPR" stabilisce che *"Dall'approvazione del PPR, anche in assenza dell'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del PPR stesso"*.

Il presente capitolo è finalizzato a verificare l'ottemperanza agli articoli normativi sopra richiamati per dimostrare la coerenza/compatibilità della previsione dello strumento urbanistico in esame con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale.

A tal fine è stata predisposta una tabella che mette in relazione l'intervento oggetto di Variante con i contenuti delle norme del PPR.

In termini operativi, sono state prese in considerazione le norme relative alle componenti e ai beni paesaggistici individuati dal PPR e disciplinati nella Parte IV delle NdA (articoli da 12 a 41), nonché quelle afferenti alla rete di connessione paesaggistica incluse nella Parte V delle NdA (articolo 42).

Gli articoli selezionati includono anche le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del PPR contenute all'articolo 13, commi 11, 12 e 13, all'articolo 14, comma 11, all'articolo 15, commi 9 e 10, all'articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, all'articolo 26, comma 4, all'articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19 e all'articolo 39, comma 9.

Nel dettaglio, l'analisi è stata sviluppata mediante una scala di giudizio di tipo ordinale a quattro differenti livelli di lettura:

**ASSENZA DI PERTINENZA**


L'articolo del PPR afferisce a componenti o a beni paesaggistici che non trovano riscontro sul territorio comunale o che, se presenti, non risultano coinvolti nei processi di trasformazione del territorio innescati dall'attuazione della Variante. I contenuti della Variante, in altre parole, non interessano gli aspetti disciplinati dall'articolo del PPR.

Per il riscontro di tale livello si è fatto riferimento agli esiti delle checklist del paragrafo 3.2.

**PERTINENZA – COERENZA/COMPATIBILITÀ**

L'articolo del PPR afferisce a componenti o a beni paesaggistici coinvolti nei processi di trasformazione del territorio innescati dall'attuazione della Variante.

Si rileva una forte integrazione tra gli obiettivi e le azioni della Variante e i contenuti normativi dell'articolo del PPR.

**PERTINENZA - ASSENZA DI CONTRASTO**

L'articolo del PPR afferisce a componenti o a beni paesaggistici coinvolti nei processi di trasformazione del territorio innescati dall'attuazione della Variante.

Gli obiettivi e le azioni della Variante, pur non ottemperando a pieno ai contenuti normativi dell'articolo del PPR, non risultano con essi in contrasto e non incidono in termini negativi sul loro perseguimento.

**PERTINENZA – INCOERENZA/INCOMPATIBILITÀ**

L'articolo del PPR afferisce a componenti o a beni paesaggistici coinvolti nei processi di trasformazione del territorio innescati dall'attuazione della Variante.

Gli obiettivi e le azioni della Variante risultano in contrasto con i contenuti normativi dell'articolo del PPR e incidono in termini negativi sul loro perseguimento.

## 5.2 Tabella per la verifica della compatibilità della Variante con i disposti del Piano Paesaggistico regionale

La colonna denominata “interferenza” distingue i casi in cui le componenti o i beni paesaggistici normati dagli articoli del PPR coincidono con l'ambito oggetto di Variante (diretta), da quelli in cui si evidenzia esclusivamente una sovrapposizione con il suo intorno (indiretta).

Per la visualizzazione delle interferenze indicate in tabella si rimanda al paragrafo 3.2, che include appositi stralci cartografici volti a evidenziare le relazioni tra l'ambito in esame e i beni e le componenti del Piano Paesaggistico regionale.

ARTICOLI DELLE NDA DEL PPR	Coerenza con la Variante	Interferenza
<b>Art. 12</b> – Coordinamento della disciplina delle componenti e dei beni paesaggistici		Diretta
<b>Art. 13</b> – Aree di montagna		
<b>Art. 14</b> – Sistema idrografico		
<b>Art. 15</b> – Laghi e territori contermini		
<b>Art. 16</b> – Territori coperti da foreste e da boschi		

ARTICOLI DELLE NdA DEL PPR	Coerenza con la Variante	Interferenza
<b>Art. 17</b> – Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico		
<b>Art. 18</b> – Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità		
<b>Art. 19</b> – Aree rurali di elevata biopermeabilità		Diretta
<b>Art. 20</b> – Aree di elevato interesse agronomico		Diretta
<b>Art. 21</b> – Disciplina generale componenti di interesse storico-culturale		
<b>Art. 22</b> – Viabilità storica e patrimonio ferroviario		Diretta
<b>Art. 23</b> – Zone d’interesse archeologico		
<b>Art. 24</b> – Centri e nuclei storici		
<b>Art. 25</b> – Patrimonio rurale storico		
<b>Art. 26</b> – Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo		
<b>Art. 27</b> – Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico		
<b>Art. 28</b> – Poli della religiosità		
<b>Art. 29</b> – Sistemi di fortificazioni		
<b>Art. 30</b> – Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico		
<b>Art. 31</b> – Relazioni visive tra insediamento e contesto		
<b>Art. 32</b> – Aree rurali di specifico interesse paesaggistico		
<b>Art. 33</b> – Luoghi ed elementi identitari		
<b>Art. 34</b> - Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative		Diretta
<b>Art. 35</b> – Aree urbane consolidate		
<b>Art. 36</b> – Tessuti discontinui suburbani		
<b>Art. 37</b> – Insediamenti specialistici organizzati		
<b>Art. 38</b> – Aree di dispersione insediativa		Diretta
<b>Art. 39</b> – “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali		

ARTICOLI DELLE NdA DEL PPR	Coerenza con la Variante	Interferenza
Art. 40 – Insediamenti rurali		Diretta
Art. 41 – Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive		Diretta
Art. 42 – Rete di connessione paesaggistica		

L'intervento previsto dalla Variante, nonostante non si prefigga gli obiettivi di tutela e di valorizzazione del paesaggio promossi dal PPR, non incide in termini negativi sul loro perseguimento e non risulta quindi in contrasto con l'apparato normativo del Piano regionale. Come si evince dalla lettura della tabella, infatti, nei casi in cui è stato evidenziato un legame di pertinenza tra i disposti del PPR e i processi di trasformazione del territorio ipotizzati dalla Variante in oggetto, si registrano esclusivamente situazioni di assenza di contrasto.

Più nel dettaglio, si propone di seguito una disamina degli articoli del PPR la cui valutazione è stata ritenuta pertinente, volta ad argomentare i giudizi sintetici riportati in tabella. Si precisa che non sono stati presi in considerazione gli articoli 12 "Coordinamento della disciplina delle componenti e dei beni paesaggistici" e 34 "Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative", in quanto i loro contenuti, di carattere generale, sono ripresi e approfonditi negli articoli di seguito discussi.

### **Articolo 19 – Aree rurali di elevata biopermeabilità (interferenza diretta)**

L'intervento oggetto di variante riguarda l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio su alcuni lotti, finalizzata alla creazione di un tratto di viabilità ciclabile posto a collegamento dei Comuni di Beinette e Cuneo e a completamento di una più ampia rete ciclopedonale esistente sul territorio.

Il tratto individuato ricade in parte all'interno di aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari.

Per la natura dell'intervento, che si individua in posizione quasi coincidente col sedime di un tratto di viabilità provinciale, si può affermare che tale modifica non comporti alcun tipo di ricaduta negativa sull'ambito in oggetto, non andando a compromettere in alcun modo la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti. In fase di attuazione delle previsioni urbanistiche descritte sarà certamente possibile e necessario intervenire sull'apparato normativo di Piano con delle eventuali specifiche e precisazioni atte ad inquadrare e garantire un consono e corretto inserimento di tali previsioni all'interno degli ambiti in cui ricadono, seppur l'intervento sia finalizzato all'ottenimento di una più fruibile ed efficiente mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale

all'interno del territorio e l'opera in previsione segua un percorso di valenza provinciale esistente con minimo utilizzo di nuovo suolo.

La modifica è infatti finalizzata all'ottenimento di una più fruibile ed efficiente mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale all'interno del territorio comunale rispondente agli indirizzi del presente articolo che mirano alla conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio, caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.

Considerato che il presente articolo disciplina una componente paesaggistica direttamente, seppur marginalmente, interessata dallo strumento urbanistico in oggetto, si effettua una verifica di compatibilità di maggior dettaglio rispetto a quella sviluppata nei casi di interferenza indiretta. La tabella a seguire, pertanto, associa a ciascun indirizzo, direttiva e prescrizione dell'art. 19 un commento puntuale, volto a valutarne la coerenza con i contenuti della Variante in esame.

<b>Indirizzi (commi 6, 7 e 8)</b>	
<p>[6]. I piani settoriali, in coerenza con gli orientamenti legislativi del settore forestale, ai fini della conservazione e valorizzazione delle aree rurali di elevata biopermeabilità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. incentivare prioritariamente la conservazione degli equilibri delle risorse foraggiere e dei prato-pascoli e dei pascoli connessi a sistemi zootecnici finalizzati a produzioni tipiche, nonché delle risorse foraggiere caratterizzate da formazioni fragili o di interesse naturalistico;</li> <li>b. incentivare l'analisi delle risorse vegetazionali al fine della corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle specie animali più idonee, evitando l'utilizzo irrazionale e il degrado del cotico erboso;</li> <li>c. prevenire i fenomeni erosivi;</li> <li>d. incentivare il recupero dell'utilizzo della risorsa foraggiere prato-pascoliva di basso versante montano, con forme di gestione organizzate per fasce altimetriche diverse.</li> </ul>	<p>Non pertinente. L'intervento non ha ripercussioni su fattori caratterizzanti la conservazione e la valorizzazione delle aree rurali di elevata biopermeabilità. La Variante in oggetto introduce una previsione a carattere puntuale e circoscritto, lungo un tratto urbanizzato esistente.</p>
<p>[7]. I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei prato-pascoli, dei pascoli e dei filari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. promuovono il mantenimento delle colture prative e delle infrastrutture tradizionali per l'irrigazione e la riconversione delle altre colture agrarie verso la praticoltura stabile;</li> <li>b. incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di sviluppo rurale.</li> </ul>	<p>Non pertinente. L'intervento non ha ripercussioni su fattori caratterizzanti la salvaguardia dei prati stabili, dei prato-pascoli, dei pascoli e dei filari. La Variante in oggetto introduce una previsione a carattere puntuale e circoscritto, lungo un tratto urbanizzato esistente.</p>
<p>[8]. I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, l'alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruibili integrative, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40 sugli insediamenti rurali.</p>	<p>Parzialmente pertinente. La finalità della variante è quella di migliorare l'accessibilità e la percorribilità ciclabile e sostenibile dell'ambito interessato, con risvolti positivi per le attività turistiche e fruibili integrative, nel rispetto del paesaggio.</p>

<b>Direttive (commi 9 e 10)</b>	
<p>[9]. I piani locali possono approfondire e precisare le aree di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. idoneità pedologica e geomorfologica;</li> <li>b. esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti;</li> <li>c. acclività e accessibilità;</li> <li>d. grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali;</li> <li>e. frammentazione dell'ecotessuto e delle proprietà fondiarie;</li> <li>f. potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere prato-pascolive;</li> <li>g. presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici locali finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con certificazione di qualità di cui all'articolo 20;</li> <li>h. relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con la rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42.</li> </ul>	<p>Non pertinente. L'intervento non ha ripercussioni sugli aspetti geomorfologici e non ha particolari ricadute sulle relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con la rete di connessione paesaggistica. La Variante in oggetto introduce una previsione a carattere puntuale e circoscritto, lungo un tratto urbanizzato esistente.</p>
<p>[10]. Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.</p>	<p>Pertinente. L'intervento si prefigge il potenziamento di un'infrastruttura esistente promuovendo una mobilità sostenibile priva di impatti paesaggistico-ambientali e senza sensibile impiego di nuovo suolo.</p>

## **Articolo 20 - Aree di elevato interesse agronomico (interferenza diretta)**

L'intervento oggetto di variante riguarda l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio su alcuni lotti, finalizzata alla creazione di un tratto di viabilità ciclabile posto a collegamento dei Comuni di Beinette e Cuneo e a completamento di una più ampia rete ciclopedonale esistente sul territorio.

Il tratto individuato ricade in parte all'interno di aree di elevato interesse agronomico.

Per la natura dell'intervento, che si individua in posizione quasi coincidente col

sedime di un tratto di viabilità provinciale, si può affermare che tale modifica non comporti alcun tipo di ricaduta negativa sull'ambito agronomico in oggetto. In fase di attuazione delle previsioni urbanistiche descritte sarà certamente possibile e necessario intervenire sull'apparato normativo di Piano con delle eventuali specifiche e precisazioni atte ad inquadrare e garantire un consono e corretto inserimento di tali previsioni all'interno degli ambiti in cui ricadono, seppur l'intervento sia finalizzato all'ottenimento di una più fruibile ed efficiente mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale all'interno del territorio e l'opera in previsione segua un percorso di valenza provinciale esistente con minimo utilizzo di nuovo suolo.

Il Piano Paesaggistico regionale, mediante i disposti dell'art. 20, promuove la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico, la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali, il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio, la salvaguardia della risorsa suolo attraverso il contenimento della crescita di insediamenti preesistenti e della creazione di nuovi nuclei insediativi, nonché della frammentazione fondiaria e la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali tradizionali

Considerato che il presente articolo disciplina una componente paesaggistica direttamente, seppur marginalmente, interessata dallo strumento urbanistico in oggetto, si effettua una verifica di compatibilità di maggior dettaglio rispetto a quella sviluppata nei casi di interferenza indiretta. La tabella a seguire, pertanto, associa a ciascun indirizzo, direttiva e prescrizione dell'art. 20 un commento puntuale, volto a valutarne la coerenza con i contenuti della Variante in esame.

<b>Indirizzi (commi 3 e 4)</b>	
[3]. Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.	Non pertinente. Come approfondito in precedenza vengono interessati terreni caratterizzati da classi di capacità d'uso del suolo di scarso o nullo interesse agronomico o altro tipo di interesse legato ad attività agronomiche. Inoltre, si ricorda come la Variante in oggetto introduca una previsione a carattere puntuale e circoscritto, lungo un tratto urbanizzato esistente.
[4]. Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.	Si richiama quanto osservato in merito al comma 3 del presente articolo.
<b>Direttive (commi 5, 6, 7, 8 e 9)</b>	
[5]. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4.	Si richiama quanto osservato in merito al comma 3 del presente articolo.

<p>[6]. Eventuali modifiche dell'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88-13271 dell'8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale".</p>	<p>Si richiama quanto osservato in merito al comma 3 del presente articolo.</p>
<p>[7]. Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli appositi disciplinari;</li> <li>b. all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a. individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;</li> <li>c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;</li> <li>d. promuovono gli aspetti culturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.</li> </ol>	<p>Si richiama quanto osservato in merito al comma 3 del presente articolo.</p>
<p>[8]. Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo</p>	<p>Si richiama quanto osservato in merito al comma 3 del presente articolo.</p>

significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.	
[9]. Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.	Si richiama quanto osservato in merito al comma 3 del presente articolo.

## Articolo 22 – Viabilità storica e patrimonio ferroviario (interferenza diretta)

L'intervento oggetto di variante riguarda l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio su alcuni lotti, finalizzata alla creazione di un tratto di viabilità ciclabile posto a collegamento dei Comuni di Beinette e Cuneo e a completamento di una più ampia rete ciclopedonale esistente sul territorio.

Il tratto individuato ricade in parte in adiacenza con il tratto di viabilità storica e patrimonio ferroviario.

Per la natura dell'intervento, che si individua in posizione quasi coincidente col sedime di un tratto di viabilità provinciale, si può affermare che tale modifica non comporti alcun tipo di ricaduta negativa sulla viabilità storica e patrimonio ferroviario in oggetto. In fase di attuazione delle previsioni urbanistiche descritte sarà certamente possibile e necessario intervenire sull'apparato normativo di Piano con delle eventuali specifiche e precisazioni atte ad inquadrare e garantire un consono e corretto inserimento di tali previsioni all'interno degli ambiti in cui ricadono, seppur l'intervento sia finalizzato all'ottenimento di una più fruibile ed efficiente mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale all'interno del territorio e l'opera in previsione segua un percorso di valenza provinciale esistente con minimo utilizzo di nuovo suolo.

Il Piano Paesaggistico regionale, mediante i disposti dell'art. 22, riconosce gli immobili, i percorsi, i tratti stradali e quelli ferroviari di interesse storico-culturale di livello regionale, comprendendo le infrastrutture e le opere d'arte a essi connesse, distinti in: rete viaria di età romana e medioevale, rete viaria di età moderna e contemporanea e rete ferroviaria storica.

Considerato che il presente articolo disciplina una componente paesaggistica direttamente, seppur marginalmente, interessata dallo strumento urbanistico in oggetto, si effettua una verifica di compatibilità di maggior dettaglio rispetto a quella sviluppata nei casi di interferenza indiretta. La tabella a seguire, pertanto, associa a ciascun indirizzo, direttiva e prescrizione dell'art. 22 un commento puntuale, volto a valutarne la coerenza con i contenuti della Variante in esame.

Indirizzi (comma 2)	
[2]. Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il	Pertinente. L'intervento si prefigge il potenziamento di un'infrastruttura esistente promuovendo una mobilità sostenibile priva

<p>miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.</p>	<p>di impatti paesaggistico-ambientali, atta a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, senza sensibile impiego di nuovo suolo e con particolare riguardo per la fruibilità panoramica.</p>
<b>Direttive (commi 3, 4 e 5)</b>	
<p>[3]. I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e completano il censimento di quanto al comma 1, sulla base dei seguenti aspetti:</p> <p>a. i tratti di strada e i manufatti a essi connessi che costituiscono permanenze archeologiche;</p> <p>b. i percorsi connessi a fattori identitari di rilevanza regionale, come in particolare:</p> <p>I. le strade significative per specifiche memorie storiche o i percorsi devozionali, con le relative testimonianze materiali (cappelle, piloni votivi, monumenti, ecc.);</p> <p>II. la viabilità di rango minore (comprese le mulattiere e i sentieri), anche con riferimento ai materiali (lastricature, parapetti, muri a secco) o al ruolo strutturale per gli impianti insediativi rurali identificati all'articolo 40 (di costa, di valico, di cresta) o per le connessioni transfrontaliere;</p> <p>III. le aree limitrofe alle carreggiate stradali storiche, i cui impianti insediativi sono direttamente coinvolti nelle modalità d'uso della strada (in termini di tipi edilizi, accessi ai lotti, siti di sosta o mercato, ecc.);</p> <p>IV. le opere d'arte e i manufatti dell'infrastruttura (es. ponti, gallerie, viadotti, scarpate, opere di presidio, ecc.) e gli elementi architettonici (es. stazioni, caselli, casotti daziari, ecc.);</p> <p>V. le "porte urbane" e gli assi viari progettati con ruolo scenografico o ordinatore, in particolare ove connessi a centri e complessi architettonici significativi;</p> <p>VI. i tratti delle strade e delle linee ferroviarie storiche dotati di panoramicità, per i quali valgono le norme di cui all'articolo 30;</p> <p>VII. le visuali di e da strada o ferrovia testimoniate in modo ricorrente o esemplare nelle arti figurative, nella letteratura e nell'iconografia storica.</p>	<p>Si richiama quanto osservato in merito al comma 2 del presente articolo.</p>
<p>[4]. Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali:</p> <p>a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali</p>	<p>Si richiama quanto osservato in merito al comma 2 del presente articolo.</p>

<p>alberate, caratterizzanti la viabilità;</p> <p>b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.</p>	
<p>[5]. Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani e programmi di settore, relativi a viabilità e trasporti, per le opere di pregio specifico assicurano la manutenzione e, ove del caso, il restauro; per le opere costituenti bene d'insieme garantiscono, anche negli interventi di adeguamento dei tracciati stradali e ferroviari alle esigenze del traffico o della sicurezza, il rispetto della leggibilità della morfologia e delle tecniche costruttive storiche e del loro rapporto con il contesto, con particolare riguardo per la fruibilità panoramica.</p>	<p>Si richiama quanto osservato in merito al comma 2 del presente articolo.</p>

### **Articolo 38 - Aree di dispersione insediativa – m.i. 6, 7 - (interferenza diretta)**

L'intervento oggetto di variante riguarda l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio su alcuni lotti, finalizzata alla creazione di un tratto di viabilità ciclabile posto a collegamento dei Comuni Beinette e Cuneo e a completamento di una più ampia rete ciclopedonale esistente sul territorio.

Il tratto individuato ricade in parte all'interno di aree di dispersione insediativa prevalentemente specialistica (m.i. 7) caratterizzate da insediamenti isolati reiterati, con edifici di grandi dimensioni prevalentemente specialistici (produttivi, terziari, commerciali, per attrezzature tecnologiche), localizzati per lo più lungo le strade, privi di un disegno d'insieme

Per la natura dell'intervento, che si individua comunque all'interno di un ambito già urbanizzato e abitato, si può affermare che tale modifica non comporti alcun tipo di ricaduta negativa sull'ambito in oggetto. L'intervento infatti si individua in posizione quasi coincidente col sedime di un tratto di viabilità provinciale, si può affermare che tale modifica non comporti alcun tipo di ricaduta negativa sull'ambito insediativo in oggetto. In fase di attuazione delle previsioni urbanistiche descritte sarà certamente possibile e necessario intervenire sull'apparato normativo di Piano con delle eventuali specifiche e precisazioni atte ad inquadrare e garantire un consono e corretto inserimento di tali previsioni all'interno degli ambiti in cui ricadono, seppur l'intervento sia finalizzato all'ottenimento di una più fruibile ed efficiente mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale all'interno del territorio e l'opera in previsione segua un percorso di valenza provinciale esistente con minimo utilizzo di nuovo suolo.

Considerato che il presente articolo disciplina una componente paesaggistica

direttamente, seppur marginalmente, interessata dallo strumento urbanistico in oggetto, si effettua una verifica di compatibilità di maggior dettaglio rispetto a quella sviluppata nei casi di interferenza indiretta. La tabella a seguire, pertanto, associa a ciascun indirizzo, direttiva e prescrizione dell'art. 38 un commento puntuale, volto a valutarne la coerenza con i contenuti della Variante in esame.

<b>Direttive (commi 3 e 4)</b>	
<p>[3]. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.</p>	<p>Pertinente. L'intervento descritto ricade in parte all'interno delle aree di dispersione insediativa prevalentemente specialistica (m.i. 7) relativo al potenziamento di un'infrastruttura esistente promuovendo una mobilità sostenibile priva di impatti paesaggistico-ambientali, con predisposizione di alcuni vincoli preordinati all'esproprio, alcune aree a servitù, ed altre ad uso temporaneo. Appurata la natura di chiaro l'interesse pubblico dell'opera descritta, si può sottolineare come in sede di progettazione si sia tenuto in debito conto l'entità dell'impatto che l'intervento risulta avere sulle aree di dispersione insediativa.</p>
<p>[4]. Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;</li> <li>b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite;</li> <li>c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia</li> </ul>	<p>Non pertinente. L'intervento descritto, di natura puntuale, interessa uno specifico ambito del territorio comunale, ossia l'area che ospiterà il nuovo tratto di viabilità ciclabile posto a collegamento dei Comuni di Beinette e Cuneo, che corre in adiacenza con l'attuale SP 564.</p> <p>Non si riscontrano dunque ricadute interessanti la morfologia insediativa in oggetto, visto che gli interventi sono tesi esclusivamente al completamento di una più ampia rete ciclopedonale esistente sul territorio.</p>

<p>urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;</p> <p>d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

#### **Articolo 40 - Insediamenti rurali (interferenza diretta)**

L'intervento oggetto di variante riguarda l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio su alcuni lotti, finalizzata alla creazione di un tratto di viabilità ciclabile posto a collegamento dei Comuni di Beinette e Cuneo e a completamento di una più ampia rete ciclopedonale esistente sul territorio.

Il tratto individuato ricade in parte all'interno di aree rurali di pianura o collina (m.i. 10) finalizzate allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali, contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività, salvaguardia dei suoli agricoli, potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte, sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica, sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici.

Per la natura dell'intervento, che si individua comunque all'interno di un ambito già urbanizzato e abitato, si può affermare che tale modifica non comporti alcun tipo di ricaduta negativa sull'ambito in oggetto. L'intervento, infatti, si individua in posizione quasi coincidente col sedime di un tratto di viabilità provinciale, si può affermare che tale modifica non comporti alcun tipo di ricaduta negativa sull'ambito rurale in oggetto. In fase di attuazione delle previsioni urbanistiche descritte sarà certamente possibile e necessario intervenire sull'apparato normativo di Piano con delle eventuali specifiche e precisazioni atte ad inquadrare e garantire un consono e corretto inserimento di tali previsioni all'interno degli ambiti in cui ricadono, seppur l'intervento sia finalizzato all'ottenimento di una più fruibile ed efficiente mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale all'interno del territorio e l'opera in previsione segua un percorso di valenza provinciale esistente con minimo utilizzo di nuovo suolo.

Considerato che il presente articolo disciplina una componente paesaggistica direttamente, seppur marginalmente, interessata dallo strumento urbanistico in oggetto, si effettua una verifica di compatibilità di maggior dettaglio rispetto a quella sviluppata nei casi di interferenza indiretta. La tabella a seguire, pertanto, associa a ciascun indirizzo, direttiva e prescrizione dell'art. 40 un commento puntuale, volto a valutarne la coerenza con i contenuti della Variante in esame.

<b>Direttive (comma 4 e 5)</b>	
<p>[4]. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2 [<i>aree rurali di pianura o collina (m.i. 10)</i>].</p>	<p>L'intervento oggetto di variante si individua in un tratto posto all'interno delle aree rurali di pianura o collina (m.i.10).</p>
<p>[5] Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</li> <li>b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</li> <li>c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</li> <li>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</li> <li>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</li> <li>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</li> <li>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</li> <li>h. consentire la previsione di interventi</li> </ul>	<p>L'intervento è finalizzato all'ottenimento di una più fruibile ed efficiente mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale all'interno del territorio comunale in completamento al sistema viario sostenibile, già esistente.</p> <p>L'intervento, di natura puntuale, non comporta interventi edilizi trattati al presente articolo, non interferendo in alcun modo sull'ambito in oggetto dal punto di vista della coerenza paesaggistica.</p>

<p>infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

#### **Articolo 41 – Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive (interferenza diretta)**

L'intervento oggetto di variante riguarda l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio su alcuni lotti, finalizzata alla creazione di un tratto di viabilità ciclabile posto a collegamento dei Comuni di Beinette e Cuneo e a completamento di una più ampia rete ciclopedonale esistente sul territorio.

Il tratto individuato ricade all'interno di aree caratterizzate da elementi paesaggisticamente critici ed esposte a rischi di detrazione visiva, derivanti da processi di urbanizzazione e infrastrutturazione; per tali aree promuove il recupero e la rigenerazione, quali interventi prioritari per la qualificazione del territorio e del paesaggio, con particolare attenzione ai casi in cui sono coinvolti siti, beni e componenti di pregio. Le criticità individuate riguardano elementi lineari (quali infrastrutture a terra o impianti costituenti barriera visiva o ecologica, infrastrutture aeree e sistemi arteriali lungo strada) o elementi puntuali (quali siti e impianti impattanti o inquinanti, siti dismessi, elementi soggetti a perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa, opere d'urbanizzazione, cartellonistica o altre attrezzature, anche luminose o riflettenti, che riducono o impediscono la fruizione del paesaggio da strade e da spazi pubblici ad alta frequentazione)

Per la natura dell'intervento, che ricade all'interno della fascia degli elementi di criticità lineari riferiti alla SP 564, e relativi agli insediamenti industriali collocati lungo la viabilità in questione., si può affermare che tale modifica non comporti alcun tipo di ricaduta negativa sulla detrazione visiva. L'intervento, infatti, si individua in posizione quasi coincidente col sedime stradale, andando in alcuni casi ad interessare terreni marginali dell'abitato e quindi generando lievi migliorie sull'elemento di criticità. In fase di attuazione delle previsioni urbanistiche descritte sarà certamente possibile e necessario intervenire sull'apparato normativo di Piano con delle eventuali specifiche e precisazioni atte ad inquadrare e garantire un consono e corretto inserimento di tali previsioni all'interno degli ambiti in cui ricadono, seppur l'intervento sia finalizzato all'ottenimento di una più fruibile ed efficiente mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale all'interno del territorio e l'opera in previsione segua un percorso di valenza provinciale esistente con minimo utilizzo di nuovo suolo.

Considerato che il presente articolo disciplina una componente paesaggistica direttamente, seppur marginalmente, interessata dallo strumento urbanistico in oggetto, si

effettua una verifica di compatibilità di maggior dettaglio rispetto a quella sviluppata nei casi di interferenza indiretta. La tabella a seguire, pertanto, associa a ciascun indirizzo, direttiva e prescrizione dell'art. 41 un commento puntuale, volto a valutarne la coerenza con i contenuti della Variante in esame.

<b>Indirizzi (comma 3)</b>	
[3]. La Giunta regionale definisce specifici indirizzi e criteri per la riqualificazione delle aree caratterizzate da elementi critici di rilevanza sovralocale.	L'intervento si prefigge il potenziamento di un'infrastruttura esistente promuovendo una mobilità sostenibile priva di impatti paesaggistico-ambientali e di fattori di criticità riguardanti le detrazioni visive, senza sensibile impiego di nuovo suolo e con particolare riguardo per la fruibilità panoramica.
<b>Direttive (comma 4, 5 e 6)</b>	
[4]. I piani territoriali provinciali e i piani locali possono precisare e aggiornare le indicazioni del Ppr relative agli elementi di cui al comma 2, evidenziando i casi, anche potenziali, di interferenza visiva con i beni e le componenti di cui alle presenti norme.	Non pertinente. L'intervento non ha ripercussioni sugli aspetti di criticità dell'area inerenti le detrazioni visive venutesi a creare nel tratto di viabilità in esame. La Variante in oggetto introduce una previsione a carattere puntuale e circoscritta, lungo un tratto urbanizzato esistente.
[5]. Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione..	Si richiama quanto osservato in merito al comma 3 del presente articolo.
[6] I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme	Si richiama quanto osservato in merito al comma 3 del presente articolo.

## **6. ALLEGATO I AL D.LGS. 4/2008: CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ**

L'Allegato I al D.Lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" stabilisce alcuni criteri di valutazione che devono trovare applicazione nelle verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12, D.Lgs. 4/2008).

Le tabelle di seguito riportate danno riscontro a tali criteri.

### **6.1. Caratteristiche della Variante**

<b>In quale misura la Variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.</b>
<p>La Variante semplificata al PRGC di Beinette interessa uno specifico ambito del territorio comunale, ossia l'area che ospiterà il nuovo tratto di viabilità ciclabile posto a collegamento dei Comuni di Beinette e Cuneo e a completamento di una più ampia rete ciclopedonale esistente sul territorio.</p> <p>Tale intervento non modifica la struttura complessiva del piano e la sua attuazione non influisce e non genera ricadute sull'ubicazione, sulla natura, sulle dimensioni e sulle condizioni operative di altri progetti o di altre attività che determinano impatti ambientali rilevanti.</p>
<b>In quale misura la Variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli ordinati gerarchicamente.</b>
<p>Lo strumento urbanistico in esame, per sua natura di variante propria del livello comunale, non determina ricadute su altri piani o programmi.</p> <p>Senza alterare l'impostazione generale del piano vigente, interviene esclusivamente in un ambito puntuale e circoscritto del territorio comunale.</p> <p>Essa consente unicamente di edificare in tempi contenuti un'opera di interesse pubblico per la creazione di un nuovo tratto di viabilità ciclabile a potenziamento del sistema di viabilità sostenibile esistente, realizzando una lievissima e trascurabile trasformazione del suolo che, come evidenziato nel presente documento, non risulta in contrasto con gli orientamenti della pianificazione di area vasta e in particolare con il Piano Paesaggistico regionale di recente approvazione.</p>
<b>La pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.</b>
<p>La Variante in sé, come ampiamente argomentato ai capitoli precedenti del documento, non determina ricadute ambientali, pertanto non si è ritenuto necessario integrare l'apparato normativo con ulteriori disposizioni ambientali.</p> <p>La tipologia e la finalità dell'intervento assicurano la compatibilità della modifica descritta con le caratteristiche del sistema ambientale e paesaggistico di scala locale.</p>

<b>Problemi ambientali pertinenti la Variante.</b>
Come si evince dalla trattazione sviluppata al capitolo 4 "Analisi delle ricadute della Variante", non risultano esserci componenti che subiranno impatti di alcuna entità: non si modificheranno le caratteristiche del sistema ambientale e paesaggistico comunale in termini di stabilità e capacità di portata ecologica, di consumo del suolo, di inquinamento acustico, atmosferico, di produzione di rifiuti e di consumi energetici. eccetera.
<b>La rilevanza della Variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).</b>
La trasformazione indotta dall'intervento oggetto di Variante non riveste alcuna rilevanza ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale.

## 6.2. Caratteristiche degli effetti e delle aree interessate dalla Variante

<b>Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti.</b>
Gli effetti derivanti dall'attuazione della Variante sono permanenti ed irreversibili. Essi interessano, tuttavia, un ambito che si sviluppa in stretta adiacenza ad un tratto stradale esistente di analoga destinazione d'uso e in prossimità di un contesto urbanizzato. Si evidenzia, altresì, la presenza di impatti temporanei, a breve e medio termine, riconducibili essenzialmente alle fasi di cantiere. Tali impatti sono temporanei e reversibili.
<b>Carattere cumulativo degli effetti.</b>
Non sono rilevabili effetti cumulativi negativi.
<b>Natura transfrontaliera degli effetti.</b>
I contenuti della Variante non comportano effetti transfrontalieri.
<b>Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).</b>
L'intervento previsto non comporta rischi per la salute umana e per l'ambiente (si veda il capitolo 4 "Analisi delle ricadute della Variante"), non determinerà un incremento del carico antropico e non comporterà l'insediamento sul territorio comunale di attività potenzialmente nocive per la salute degli abitanti, né introdurrà fattori di rischio connessi a forme di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, luminoso, elettromagnetico e visivo. Al contrario, si precisa che il progetto ipotizzato consentirà di migliorare, in termini qualitativi la mobilità rendendo completo, sicuro e fruibile il sistema di viabilità sostenibile esistente.
<b>Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).</b>
L'area geografica e la popolazione interessata sono quelle strettamente locali.
<b>Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</b> - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale - del superamento dei livelli di qualità ambientali o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.
L'attuazione della Variante non genererà interferenze, dirette o indirette, con aree di particolare pregio paesaggistico, né con il patrimonio culturale locale.
<b>Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.</b>

Nel Comune di Beinette non sono presenti siti di interesse comunitario (SIC), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, né zone di protezione speciale (ZPS), riconosciute ai sensi della direttiva 79/409/CEE. Le aree protette individuate sul territorio non vengono interessate in alcun modo dall'intervento in oggetto. Si ribadisce, altresì, che l'attuazione della Variante non comprometterà componenti del mosaico paesaggistico suscettibili di giocare un ruolo strutturale nel disegno della rete ecologica, sia di scala vasta che locale.

## 7. CONCLUSIONI

Complessivamente le valutazioni effettuate non hanno condotto all'individuazione di potenziali impatti critici, intesi come effetti di elevata rilevanza sulle matrici ambientali considerate e sulla salute pubblica.

Viceversa, le analisi hanno consentito di rilevare la sostanziale coerenza e compatibilità tra i contenuti della Variante in oggetto e il sistema ambientale e paesaggistico del territorio comunale.

Ad ulteriore conferma di quanto affermato, si ribadisce quanto segue:

- le ricadute generate dall'attuazione della Variante sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, natura e biodiversità, energia, paesaggio e territorio e salute umana) risultano complessivamente di minima o nulla entità;
- l'intervento è finalizzato alla creazione di un tratto di viabilità ciclabile posto a collegamento dei Comuni di Beinette e Cuneo e a completamento di una più ampia rete ciclopedonale esistente sul territorio e ha come obiettivo l'ottenimento di una più fruibile ed efficiente mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale all'interno del territorio comunale e dei comuni limitrofi;
- l'ambito oggetto di valutazione non interferisce con componenti paesaggistiche sensibili e/o di pregio e la Variante risulta complessivamente compatibile con gli obiettivi di tutela e con i disposti normativi del Piano Paesaggistico regionale e con le politiche di contenimento del consumo di suolo.

**In conclusione, alla luce delle considerazioni approfondite nel presente documento, si propone l'esclusione della Variante semplificata al PRGC del Comune di Beinette dalle successive fasi del processo di Valutazione Ambientale Strategica.**

Si ribadisce che in relazione agli esiti della consultazione degli enti con competenza in materia ambientale, attivata mediante la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, potrà essere valutata la possibilità di individuare ulteriori indicazioni a carattere mitigativo da recepire in fase attuativa della Variante.